



Unione Europea



Région Autonome
Vallée d'Aoste
Regione Autonoma
Valle d'Aosta

**AVVISO PER LA CREAZIONE E LO SVILUPPO,
NEL TERRITORIO REGIONALE, DI UN
CENTRO DI RICERCA DEDICATO ALLA
MEDICINA PERSONALIZZATA, PREVENTIVA E
PREDITTIVA, DENOMINATO “HUMAN
TECHNOPOLE VALLE D’AOSTA”**



INDICE

Parte prima	4
Disposizioni generali	
Art. 1 - Quadro generale	4
Art. 2 - Quadro programmatico.....	4
Art. 3 – Caratteristiche dello Human Technopole Valle d’Aosta.....	5
Art. 4 - Definizioni	5
Art. 5 - Modalità di attuazione	9
Art. 6 - Dotazione finanziaria	9
Parte seconda	10
Creazione e sviluppo dello Human Technopole Valle d’Aosta	10
Art. 7 - Obiettivi dell’intervento.....	10
Art. 8 – Linee di intervento	10
Art. 9 – Requisiti minimi dello HTVDA.....	11
Art. 10 – Soggetti ammessi a presentare proposte progettuali	13
Art. 11 - Requisiti di ammissibilità soggettivi.....	13
Art. 12 - Beneficiari dei contributi e normativa europea in materia di aiuti di Stato.....	16
Art. 13 - Destinatari delle Borse di ricerca.....	17
Art. 14 - Misura del contributo.....	17
Art. 15 - Disposizioni specifiche per gli organismi di ricerca e gli organismi di diritto pubblico nell’ambito della prima linea di intervento.....	18
Art. 16 - Sopralluogo.....	19
Art. 17 – Modalità e termini di presentazione delle domande.....	19
Art. 18 - Valutazione delle domande.....	21
Art. 19 - Criteri di ammissibilità e di valutazione dei progetti.....	22
Art. 20 - Definizione graduatoria, adempimenti successivi e concessione contributo.....	24
Parte terza	25
Realizzazione del progetto	25
Art. 21 - Avvio del Progetto	25
Art. 22 - Realizzazione del Progetto di creazione e sviluppo dello HTVDA.....	25
Art. 23 – Monitoraggio qualitativo.....	26
Parte quarta	28
Prima linea di intervento -Disposizioni specifiche per i progetti di ricerca	28
Art. 24 - Tipologie di costi ammissibili a contributo per i Progetti di ricerca	28
Art. 25 - Regole specifiche per i costi ammissibili	28
Art. 26 –Variazione dei Progetti di ricerca.....	34
Art. 27 - Modalità di erogazione del contributo	34
Art. 28 - Controlli	335
Art. 29 – Rinuncia e revoca.....	336
Parte quinta	38
Seconda linea di intervento -Sviluppo risorse umane (FSE)	38
Art. 30 - Modalità di selezione dei candidati per la borsa di ricerca.....	39

Art. 31 - Gestione delle Borse di ricerca	38
Art. 32 – Obblighi del borsista	39
Art. 33 – Obblighi del capofila.....	Errore. Il segnalibro non è definito. 39
Art. 34 – Modalità di erogazione della sovvenzione	40
Art. 35 – Controlli sugli interventi finanziati dal FSE	40
Art. 36 – Rinuncia, penali e revoca	40
Parte sesta	43
Disposizioni comuni	43
Art. 37 - Informazione e pubblicità	43
Art. 38 - Divieto di cumulo	43
Art. 39 - Diritti di proprietà intellettuale	43
Art. 40 - Vincolo di destinazione.....	44
Art. 41 - Obblighi generali a carico dei beneficiari	44
Art. 42 - Responsabile del procedimento	45
Art. 43 - Norme applicabili.....	45
Art. 44 - Tutela dei dati personali.....	46
Art. 45 - Disposizioni finali	47

PARTE PRIMA
QUADRO GENERALE

Art. 1 - Quadro generale

- 1.1 La Regione Valle d'Aosta intende realizzare un centro di ricerca a supporto della medicina personalizzata, preventiva e predittiva, chiamato **Human Technopole Valle d'Aosta (HTVDA)**.
- 1.2 Tale centro di ricerca, di dimensioni adeguate al territorio valdostano, intende qualificare in senso innovativo il settore regionale della ricerca e della sanità, dando attuazione agli ambiti di specializzazione e al modello di trasferimento tecnologico previsti dalla *Strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente della Valle d'Aosta per il periodo 2014/2020 (S3)*.
- 1.3 L'obiettivo principale dell'intervento è la promozione della salute: a tal fine l'attività di ricerca dello HTVDA sarà indirizzata verso le tecnologie per lo sviluppo della medicina personalizzata, predittiva e preventiva, anche mediante il sequenziamento del genoma di campioni della popolazione.
- 1.4 La creazione dello HTVDA costituirà un'importante opportunità per la crescita dei ricercatori valdostani, per offrire loro una prospettiva occupazionale e limitare il fenomeno della "fuga dei talenti" e la conseguente perdita di valore intellettuale utile per lo sviluppo della regione, favorendone, al contrario, il rientro.
- 1.5 Lo HTVDA intende essere fonte di attrazione per ricercatori senior e per il personale sanitario regionale, che potranno fornire importanti contributi scientifici e sviluppare ambiziosi progetti di ricerca.
- 1.6 La cooperazione tra lo HTVDA e i centri di alta formazione operanti nel territorio valdostano favorirà lo sviluppo ed il trasferimento di conoscenze e competenze.
- 1.7 Lo HTVDA sarà costituito nella forma di Unità di ricerca, che è un'aggregazione di organismi di ricerca ed imprese, volta ad implementare le capacità di ricerca delle imprese locali fungendo da *polo di attrazione ed animazione* del territorio e promuovendo lo sviluppo di nuove tecnologie e la realizzazione di nuovi prodotti e servizi.
- 1.8 La cooperazione dello HTVDA con i centri di ricerca e di eccellenza già operanti nel territorio valdostano favorirà il rafforzamento di questi ultimi.

Art. 2 - Quadro programmatico

- 2.1 La *Strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente della Valle d'Aosta per il periodo 2014/20 (S3)*, in coerenza con le priorità identificate per la ricerca e l'innovazione nell'ambito tecnologico *Montagna sostenibile*, individua, tra le azioni da sviluppare, i Bandi per lo sviluppo di Unità di ricerca.
- 2.2 Il Programma di ricerca dello HTVDA dovrà riguardare la seguente area tematica individuata dalla S3 della Valle d'Aosta: *Tecnologie per la medicina preventiva e predittiva*.
- 2.3 Il *Programma investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR)* prevede, all'interno dell'*Asse prioritario 1 - Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione*, l'*Azione 1.1.4 - Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi*, che intende favorire, coerentemente con quanto realizzato nella programmazione 2007/2013, lo sviluppo di Unità di ricerca operanti nel territorio regionale.

- 2.4 Il *Programma investimenti in favore della crescita e dell'occupazione 2014/20 (FSE)* prevede, all'interno dell'Asse prioritario 3 – Istruzione e formazione, l'azione 10.5.12 Azioni per il rafforzamento dei percorsi di istruzione universitaria o equivalente post-lauream, volte a promuovere il raccordo tra istruzione terziaria, il sistema produttivo e gli istituti di ricerca, con particolare riferimento ai dottorati in collaborazione con le imprese e/o enti di ricerca in ambiti scientifici coerenti con le linee strategiche del PNR e della S3 regionale.
- 2.5 L'Amministrazione regionale, per la validazione dell'iniziativa, ha realizzato un apposito studio denominato *Valutazione dell'opportunità di creare un centro di ricerca dedicato alla medicina personalizzata nel territorio regionale*.

Art. 3 – Caratteristiche dello Human Technopole Valle d'Aosta

- 3.1 Lo HTVDA nasce e si consolida come espressione di una rete di organismi di ricerca e imprese in grado di generare interscambio scientifico e tecnologico, prevalentemente in ambito sanitario, per accrescere la qualità scientifica dei risultati della ricerca e per sviluppare tecnologie utili alla produzione di nuovi prodotti e servizi, con ricadute importanti in ambito socio-economico.
- 3.2 Lo HTVDA si caratterizza per l'avanguardia tecnologica del laboratorio di ricerca, specializzato nel sequenziamento del genoma umano, e dell'infrastruttura di stoccaggio ed elaborazione dei dati.
- 3.3 Lo HTVDA si caratterizza per l'eccellenza delle competenze specialistiche del personale addetto alla ricerca. Deve, quindi, avere anche finalità formative, prevedendo attività specifiche di formazione per tutto il personale di ricerca.
- 3.4 Lo HTVDA si propone come centro di competenza specialistica in ambito locale, con fini formativi e di diffusione della conoscenza scientifica, sviluppando, però, aperture e collaborazioni a livello nazionale e internazionale.
- 3.5 Lo HTVDA deve estendere la propria *mission* allo sviluppo sperimentale e al trasferimento di *know-how*, anche con la finalità di generare imprese *spin-off* e *start up*.
- 3.6 Lo HTVDA, pur non essendo un soggetto giuridico autonomo, è dotato di autonomia operativa, funzionale e organizzativa.

Art. 4 - Definizioni

- 4.1 **Amministrazioni pubbliche:** tutte le amministrazioni dello Stato, le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, gli enti locali e loro consorzi e associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le istituzioni scolastiche ed educative pubbliche e tutti gli enti del Servizio Sanitario Nazionale. Non rientrano in tale definizione gli enti pubblici economici.
- 4.2 **Amministrazione regionale:** l'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta.
- 4.3 **Attività di tipo economico:** qualunque attività di natura commerciale, artigianale o industriale o di servizio e che consista nell'offrire beni e servizi su un determinato mercato, indipendentemente dallo status giuridico del soggetto che svolge tale attività e dalle modalità di finanziamento.
- 4.4 **AUSL VdA:** Unità Sanitaria Locale della Regione Valle d'Aosta.
- 4.5 **Avvio dei lavori:** la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima.

- 4.6 **Avvio del progetto per la creazione e sviluppo dello Human technopole Valle d'Aosta:** l'avvio del progetto coincide con l'inizio delle attività di ricerca e sviluppo. I lavori preparatori, come l'ottenimento di permessi e l'effettuazione degli studi di fattibilità, non sono considerati inizio del progetto.
- 4.7 **Avvio del progetto per lo sviluppo di risorse umane:** l'avvio del progetto per lo sviluppo delle risorse umane coincide con l'inizio dell'attività del primo borsista presso lo HTVDA e non può precedere l'avvio del progetto per la creazione e sviluppo del medesimo.
- 4.8 **Borsa per attività di ricerca (Borse di ricerca):** sostegno economico destinato a laureati e finalizzato a sostenere l'attività di formazione alla ricerca da svolgersi sotto la supervisione di un Responsabile scientifico.
- 4.9 **Capofila:** soggetto cui compete il ruolo di coordinatore dello HTVDA e di referente unico nei confronti dell'Amministrazione regionale.
Il soggetto capofila dovrà essere autorizzato in particolare a:
- stipulare, in nome e per conto degli altri partner, tutti gli atti contrattuali necessari per la gestione e l'esecuzione del progetto;
 - coordinare la predisposizione di tutta la documentazione richiesta dall'Avviso e dagli atti ad esso conseguenti e curarne la trasmissione all'Amministrazione regionale;
 - coordinare le attività di rendicontazione in capo a ciascun partner e curarne la trasmissione all'Amministrazione regionale;
 - essere il referente dei flussi informativi verso l'Amministrazione regionale;
 - ricevere finanziamenti curando il successivo trasferimento della quota di competenza agli altri partners.
- 4.10 **Centri di eccellenza regionali:** i soggetti individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 3460, del 28 novembre 2008, che svolgono attività di studio e ricerca in ambito territoriale in diverse aree scientifiche e culturali.
- 4.11 **Grandi imprese:** imprese che non soddisfano i criteri di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014.
- 4.12 **Impresa:** si considera impresa ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che esercita un'attività economica.
- 4.13 **Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS):** ospedali di eccellenza che perseguono finalità di ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico ed in quello della organizzazione e gestione dei servizi sanitari ed effettuano prestazioni di ricovero e cura di alta specialità o svolgono altre attività aventi i caratteri di eccellenza di cui all'art. 13, comma 3, lett. d) del Decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288.
- 4.14 **Medicina personalizzata:** modello di medicina che utilizza il profilo molecolare per individuare la corretta strategia terapeutica per la persona giusta al tempo giusto e/o per identificare la predisposizione alla malattia e/o rendere possibile una prevenzione tempestiva e mirata.
- 4.15 **Medicina predittiva:** approccio che - prima e/o dopo la nascita - tende a scoprire e valutare in termini probabilistici i fattori che, per una specifica persona e in un dato contesto, possono favorire l'insorgenza di una malattia.
- 4.16 **Medicina preventiva:** corpo di conoscenze e pratiche che contribuiscono al mantenimento della salute e alla prevenzione della malattia, sia nell'individuo che nella collettività.
- 4.17 **Nucleo di monitoraggio:** organo, nominato dalla Giunta regionale, che sovrintende il processo di rilevazione sistematica dei dati relativi all'avanzamento, procedurale, finanziario

e fisico del Progetto di creazione e sviluppo dello HTVDA e, mediante la costante sorveglianza sugli interventi realizzati, è in grado di porre rimedio alle non conformità e adattare, se necessario, il progetto alle esigenze sopravvenute.

- 4.18 **Organismo di diritto pubblico (Direttiva 2014/24/UE, art. 2, comma 1.4, § 9 e D. lgs. 50/2016, art. 3, comma 1, lett. d):** qualsiasi organismo, anche in forma societaria:
- istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
 - dotato di personalità giuridica;
 - la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico; oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi; oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.
- 4.19 **Organismo di ricerca e diffusione della conoscenza o organismo di ricerca:** un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di conoscenze, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza determinante su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati.
- 4.20 **Partenariato:** l'insieme dei partner che collabora nello HTVDA.
- 4.21 **Partner:** soggetto che fa parte dello HTVDA e collabora con il capofila per la realizzazione del Progetto per la creazione e sviluppo del medesimo.
- 4.22 **Piccole e medie imprese (PMI):** imprese, iscritte nel registro delle imprese, che soddisfano i requisiti indicati nell'allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato in GUUE n. L 187 del 26 giugno 2014, cui si rimanda per la definizione.
- 4.23 **Progetto di ricerca e sviluppo:** un'operazione che comprende attività rientranti in una o più categorie di ricerca e sviluppo ai sensi della Comunicazione della Commissione europea recante "*Aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione*", finalizzata a svolgere una funzione indivisibile di natura economica, scientifica o tecnica precisa, con obiettivi chiaramente predefiniti. Un progetto di ricerca e sviluppo può essere articolato in diversi pacchetti di lavoro, attività o servizi e include obiettivi realizzativi, attività da svolgere per conseguire tali obiettivi (compresi i relativi costi previsti), e prestazioni concrete da fornire per individuare i risultati di tali attività e confrontarli con i relativi obiettivi.
- 4.24 **Programma di ricerca:** comprende l'insieme dei Progetti di ricerca oggetto di finanziamento e può comprendere altri Progetti di ricerca non oggetto di finanziamento.
- 4.25 **Relazione tecnico-scientifica:** esplicita in dettaglio le attività effettuate, i risultati tecnico-scientifici, intesi come superamento dei parametri di controllo e dei relativi *deliverables*, i risultati conseguiti/da conseguire in termini di valore aggiunto e di impatto sul sistema regionale della ricerca e ogni altro aspetto rilevante dei Progetti di ricerca. La Relazione tecnico-scientifica, che dovrà essere validata dal Responsabile del Centro, dovrà contenere

una dettagliata descrizione delle attività realizzate in relazione al Piani/strategie contenute nella domanda.

- 4.26 **Ricerca fondamentale:** lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni commerciali dirette.
- 4.27 **Ricerca industriale:** ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche.
- 4.28 **Sede operativa:** struttura, anche articolata su più immobili fisicamente separati, ma prossimi e funzionalmente collegati, finalizzati allo svolgimento dell'attività dell'organizzazione, dotata di autonomia tecnica, organizzativa, funzionale e gestionale.
- 4.29 **Soggetto ospitante il borsista:** capofila del Progetto per la creazione e sviluppo dello HTVDA.
- 4.30 **Strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente della Valle d'Aosta per il periodo 2014/20:** nell'ambito della Politica di Coesione dell'Unione Europea per il periodo 2014-2020, la Commissione Europea ha stabilito che la Specializzazione Intelligente (*Smart Specialisation Strategy – S3*), approccio strategico sui differenti aspetti della crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, diventi un requisito preliminare per il supporto degli investimenti in due obiettivi chiave, ossia il rafforzamento di ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione e il miglioramento dell'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impiego e la qualità delle stesse. Scopo della S3 è fornire un supporto mirato alla ricerca e all'innovazione, concentrando gli sforzi di sviluppo economico e gli investimenti sui punti di forza relativi di ciascuna regione, così da sfruttarne le opportunità e le tendenze emergenti.
- 4.31 **Sviluppo sperimentale:** l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in ambiente che riproduca le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
- 4.32 **Unità di ricerca:** soggetto che, pur non avendo autonomia giuridica, è dotato di autonomia operativa, funzionale e organizzativa, dispone di mezzi strumentali e di risorse umane qualificate adeguati allo sviluppo dei progetti di ricerca e alla formazione delle risorse umane.

Art. 5 - Modalità di attuazione

- 5.1 L'Amministrazione regionale intende acquisire proposte da parte di partenariati formati da organismi di ricerca, organismi di diritto pubblico ed imprese che, in risposta al presente Avviso, intendano realizzare un centro di ricerca specializzato nella medicina personalizzata, preventiva e predittiva, situato nel territorio valdostano.

Art. 6 - Dotazione finanziaria

- 6.1 Il presente Avviso dispone di una dotazione finanziaria complessiva massima pari a euro 13.400.000 per la **Prima linea di intervento** (Sviluppo dei progetti di ricerca) dei quali:
- euro 1.000.000 a valere sul Programma investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR) - Asse prioritario 1 - rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione - Azione 1.1.4 - Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili;
 - un importo non superiore a euro 9.720.000 a valere sul Bilancio regionale;
 - un importo non inferiore a euro 2.680.000, quale cofinanziamento privato.
- 6.2 Il presente Avviso dispone di una dotazione finanziaria complessiva massima pari a euro 1.600.000 per la **Seconda linea di intervento** (Sviluppo delle risorse umane) a valere sul Programma investimenti in favore della crescita e dell'occupazione 2014/20 (FSE) - Asse prioritario 3 – Istruzione e formazione, - Azione 10.5.12 Azioni per il rafforzamento dei percorsi di istruzione universitaria o equivalente post-lauream.

PARTE SECONDA
CREAZIONE E SVILUPPO DELLO HUMAN TECHNOPOLE VALLE D'AOSTA

Art. 7 - Obiettivi dell'intervento

- 7.1 Obiettivo principale dell'intervento è la promozione della salute mediante la creazione di un centro di ricerca dedicato alla medicina personalizzata, preventiva e predittiva, con particolare riferimento ad alcune malattie neurodegenerative ed oncologiche. La ricerca si baserà anche sull'elaborazione di profili genomici di campioni della popolazione al fine di costituire una banca dati bioinformatica regionale.
- 7.2 L'intervento è, inoltre, finalizzato ai seguenti obiettivi:
- sviluppare la capacità di ricerca del territorio;
 - promuovere la realizzazione e il rafforzamento strutturale di laboratori di ricerca con possibile impatto clinico-assistenziale;
 - favorire la crescita professionale dei ricercatori coinvolti;
 - creare prospettive occupazionali per giovani che hanno investito o che intendano investire nel settore della ricerca;
 - consentire a ricercatori senior e al personale sanitario regionale di fornire importanti contributi scientifici e sviluppare ambiziosi progetti di ricerca;
 - sviluppare nuove professionalità nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico;
 - favorire le ricadute sul territorio in termini di impatto sull'occupazione, sulla competitività del sistema produttivo, sulla qualità del sistema della ricerca, anche mediante la creazione di imprese *start-up* e *spin-off*;
 - creare un *polo di attrazione ed animazione* del territorio, anche rafforzando i centri di ricerca e di eccellenza già operanti sul territorio valdostano per mezzo della cooperazione con lo HTVDA;
 - creare un centro di competenza specialistica in ambito locale, con fini formativi e di diffusione della conoscenza scientifica, aperto a collaborazioni a livello nazionale e internazionale.

Art. 8 - Linee di intervento

- 8.1 Il presente Avviso propone due linee di intervento differenziate, ciascuna con proprie fonti di finanziamento, procedure gestionali e normative di riferimento, ma convergenti, con modalità integrate, sullo stesso obiettivo.
- 8.2 La **Prima linea di intervento** prevede la concessione di contributi, cofinanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), per la realizzazione, da parte dello HTVDA, di Progetti di ricerca facenti parte di un Programma di ricerca.
- 8.3 È previsto in particolare, il finanziamento dei costi di personale, dei costi relativi a strumentazione e attrezzature, dei costi per le consulenze di ricerca, dei costi per l'acquisizione di competenze tecniche e i brevetti, dei costi dei materiali per la ricerca, forniture e altri prodotti analoghi, delle spese generali supplementari, riferiti ai Progetti di ricerca sviluppati dallo HTVDA.
- 8.4 La **Seconda linea di intervento** prevede la concessione di Borse di ricerca, cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo (FSE), per lo sviluppo delle risorse umane coinvolte nello HTVDA che, attraverso l'attività di formazione alla ricerca, si specializzano ad alto livello avviandosi a percorsi professionali nel settore della ricerca.

- 8.5 Le Borse di ricerca hanno finalità formative: svolgendo attività di ricerca al fianco di ricercatori senior e di esperti della ricerca, sotto la supervisione di un Responsabile scientifico, all'interno dell'Unità, gli assegnatari della Borsa di ricerca (di seguito "borsisti") potranno acquisire nuove conoscenze e competenze specialistiche di rilevanza scientifica e tecnica; parallelamente, relazionandosi con contesti scientifici a livello nazionale e sovranazionale e partecipando alla gestione dei progetti, avranno la possibilità di acquisire gradualmente anche capacità manageriali, professionali e imprenditoriali. Queste competenze, anche di tipo trasversale, caratterizzano il valore scientifico e manageriale delle Borse di ricerca proposte nel presente Avviso.

Art. 9 – Requisiti minimi dello HTVDA

- 9.1 Lo HTVDA potrà assumere configurazioni giuridiche e amministrative differenti e prevedere il coinvolgimento di figure/profili diversi ma dovrà rispondere alle seguenti indicazioni minime:
- 9.1.1 prevedere una struttura organizzativa articolata in almeno due Dipartimenti denominati *Medical Genomics Department* e *Computational Genomics Department*;
 - 9.1.2 prevedere la presenza di un **Responsabile scientifico dello HTVDA**, che sarà anche Responsabile del *Medical Genomics Department*, responsabile del raggiungimento degli obiettivi del Programma di ricerca e responsabile della validazione delle attività dei borsisti. Il responsabile dello HTVDA sottoscriverà con il capofila un contratto di lavoro avente una durata non inferiore ai 5 anni (e comunque alla durata del Progetto di creazione e sviluppo dello HTVDA) che sia in grado di assicurare un rapporto professionale continuativo stabile, assicurando una presenza costante alle attività di ricerca dello HTVDA. In particolare dovrà essere presente alle riunioni di coordinamento, alle attività di valutazione interna e auto monitoraggio e alle attività di monitoraggio da parte dell'Amministrazione regionale e dovrà garantire una proficua ed assidua presenza presso lo HTVDA. Tale presenza sarà oggetto di monitoraggio da parte del Nucleo di monitoraggio;
 - 9.1.3 prevedere la presenza di un **Responsabile del *Computational Genomics Department*** e della gestione dei dati. Il responsabile sottoscriverà un contratto di lavoro avente una durata non inferiore ai 5 anni (e comunque alla durata del Progetto di creazione e sviluppo dello HTVDA) che sia in grado di assicurare un rapporto professionale continuativo stabile, assicurando una presenza costante alle attività di ricerca dello HTVDA. In particolare dovrà essere presente alle riunioni di coordinamento, alle attività di valutazione interna e auto monitoraggio e alle attività di monitoraggio da parte dell'Amministrazione regionale e dovrà garantire una proficua ed assidua presenza presso lo HTVDA. Tale presenza sarà oggetto di monitoraggio da parte del Nucleo di monitoraggio;
 - 9.1.4 prevedere la presenza di un **Responsabile del trasferimento tecnologico**;
 - 9.1.5 prevedere la presenza di un **Responsabile amministrativo** e della gestione e rendicontazione del Programma di ricerca e delle Borse di ricerca, che dovrà garantire i contatti tra l'Amministrazione regionale, i partner, i Responsabili dello HTVDA. Il responsabile amministrativo sottoscriverà un contratto di lavoro avente una durata non inferiore ai 5 anni (e comunque alla durata del Progetto di creazione e sviluppo dello HTVDA) che sia in grado di assicurare un rapporto professionale continuativo stabile, assicurando una presenza costante alle attività dello HTVDA. Tale presenza sarà oggetto di monitoraggio da parte da parte del Nucleo di monitoraggio;

- 9.1.6 prevedere la presenza di **ricercatori** a tempo pieno, oltre alla presenza (anche a tempo parziale) di altre risorse provenienti dai partner di progetto, nonché, se necessario, di risorse esterne di varia provenienza, quali ricercatori di università, centri di ricerca ed enti pubblici di ricerca, assegnisti di ricerca e dottorandi nel seguente numero minimo: almeno 5 dottori di ricerca e 15 borsisti, secondo un **Programma di acquisizione delle risorse umane** e un **Programma di inserimento dei borsisti**;
- 9.1.7 sviluppare un **Programma di ricerca** di durata pari a 5 anni, che abbia un valore complessivo non inferiore a 13.400.000 euro, comprendente più Progetti di ricerca, con particolare riferimento ad alcune malattie neurodegenerative ed oncologiche, che dovranno avere un livello di maturità tecnologica (TRL) pari ad almeno 5 e che riguardino il sequenziamento del genoma almeno di pazienti dell'AUSL VdA. Le fasi di identificazione, stratificazione anagrafica, raccolta campioni e produzione dei dati clinici dovranno essere progettate e attuate in collaborazione con l'AUSL VdA. Nel Progetto dovranno altresì essere indicate le modalità per l'acquisizione dei dati clinici, anamnestici dei pazienti e dei dati relativi agli stili di vita, in collaborazione con l'AUSL VdA. Tali modalità dovranno essere esplicitate anche qualora la ricerca venga estesa alla popolazione sana. Il Programma di ricerca potrà comprendere ulteriori Progetti di ricerca rispetto a quelli oggetto di finanziamento.
- 9.1.8 disporre di un **Sistema di gestione, auto monitoraggio e valutazione** della qualità delle attività scientifiche svolte;
- 9.1.9 sviluppare un **Programma di disponibilità/acquisizione di attrezzature** e strumentazioni scientifiche e tecnologiche necessarie per la realizzazione dei Progetti di ricerca; dovranno essere acquisite almeno le seguenti attrezzature: sequenziatore del genoma (*whole genome sequencer*) che abbia una capacità di sequenziamento pari ad almeno 24 genomi interi umani in un giorno, banchi per laboratorio, *server storage* locale, piattaforma di *gene expression profiling*;
- 9.1.10 avere la disponibilità di un sistema di **stoccaggio dei campioni biologici liquidi e tissutali** in loco (biobanca);
- 9.1.11 avere la disponibilità di archiviazione dei dati scientifici in un **data center**, classificato TIER IV;
- 9.1.12 garantire la formazione/aggiornamento del personale addetto alla ricerca secondo un **Piano di formazione**;
- 9.1.13 definire una **Strategia** per fornire allo HTVDA una propria identità al fine di assicurargli **visibilità** nei contesti scientifici di riferimento (e non solo), nonché per **disseminare i risultati** della ricerca nel territorio e per favorire l'aggregazione dei soggetti del territorio, anche attraverso una specifica attività formativa di alto livello (ad es. Master II livello), da realizzare in collaborazione con l'Università della Valle d'Aosta. Tale formazione dovrà coinvolgere anche i dipendenti dell'AUSL Valle d'Aosta;
- 9.1.14 sviluppare un **Piano di relazioni con università, IRCCS e centri di ricerca** (nazionali, europei ed internazionali) con competenze scientifiche di alto livello nelle stesse aree di conoscenza, talvolta anche complementari, nonché con soggetti impegnati in progetti analoghi di sequenziamento del genoma umano;
- 9.1.15 sviluppare un **Piano di relazioni stabili e strutturate con l'AUSL Valle d'Aosta** per quanto riguarda, in particolare, le modalità di integrazione dell'attività di ricerca tra lo HTVDA e l'Azienda stessa, le modalità di raccolta dei campioni, le modalità di creazione di una **Banca dati bioinformatica regionale** di proprietà dell'AUSL VdA, lo scambio di know-how e la formazione dei dipendenti e la

definizione delle reciproche responsabilità circa l'informativa ai pazienti, la proprietà ed il trattamento dei dati;

9.1.16 definire una **Strategia per assicurare la sostenibilità finanziaria a medio/lungo termine** e per consentire di acquisire altri finanziamenti per i propri progetti di ricerca, in particolare mediante l'accesso a finanziamenti nazionali ed europei;

9.1.17 definire una **Strategia per il trasferimento tecnologico** e la creazione di imprese *start up* e *spin-off*. Potrà ad esempio essere favorita la creazione di imprese che sviluppino la propria attività verso l'identificazione di biomarcatori diagnostici necessari allo sviluppo di nuovi kit diagnostici utilizzabili da parte di laboratori di analisi mediche, di ospedali, cliniche e case di cura.

9.2 Le attività previste dal **Progetto di creazione e sviluppo dello HTVDA**, così come l'investimento materiale oggetto di agevolazione, dovranno essere realizzate nella sede operativa dello HTVDA, che è collocata presso l'area Espace Aosta, nei locali di cui sono riportate le planimetrie in allegato.

Art. 10 - Soggetti ammessi a presentare le proposte progettuali

10.1 Possono presentare proposte progettuali i partenariati che intendano realizzare un centro di ricerca specializzato nella medicina personalizzata, preventiva e predittiva, situato nel territorio valdostano, con le caratteristiche previste dal presente Avviso.

10.2 Il partenariato deve essere composto necessariamente da almeno un organismo di ricerca e un'impresa. Può comprendere altri organismi di ricerca, organismi di diritto pubblico e/o imprese.

10.3 Il capofila del partenariato deve essere un organismo di ricerca.

10.4 Le imprese partecipanti devono avere sede operativa in Valle d'Aosta al momento della liquidazione, anche parziale, del contributo.

10.5 Il partenariato dovrà essere formalizzato, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito della valutazione, mediante la costituzione di un'Associazione temporanea di scopo (ATS) o di un consorzio, costituito ai sensi degli articoli n. 2612 e seguenti del Codice civile (consorzi con attività esterna).

10.6 Nel caso di costituzione di un'Associazione temporanea di scopo (ATS), l'atto costitutivo dovrà contenere la condivisione della proposta, il consenso e l'impegno a lavorare congiuntamente, le modalità e i termini della collaborazione, con il conferimento di mandato collettivo speciale gratuito e irrevocabile, con obbligo di rendiconto e con rappresentanza esclusiva e processuale al capofila, che deve essere autorizzato a rappresentare in esclusiva, anche in sede processuale, gli associati, nei confronti dell'Amministrazione regionale, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura.

10.7 Il partenariato deve necessariamente collaborare con l'AUSL VdA, che non esporrà costi e metterà a disposizione il proprio personale sanitario anche per la raccolta dei campioni liquidi e/o tissutali che saranno oggetto di sequenziamento.

Art. 11 - Requisiti di ammissibilità soggettivi

11.1 **Tutti i soggetti** devono possedere, alla data di presentazione della domanda, tutti i seguenti requisiti di ammissibilità:

11.1.1 essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori o essere in regola con la certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni e verificabile attraverso il DURC di importo

almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto.

Il soggetto richiedente che al momento della presentazione della domanda non ha sede in Valle d'Aosta ma in altro Stato dell'UE è tenuto a produrre la documentazione equipollente al DURC secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;

11.1.2 non aver riportato (il legale rappresentante) nei 10 anni precedenti la data di pubblicazione dell'Avviso (secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato del casellario giudiziale o da documentazione equipollente dello Stato in cui si sono stabiliti):

- a) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile;
- b) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei seguenti reati (anche se hanno beneficiato della non menzione) o illeciti da cui sia derivato un provvedimento per violazioni gravi definitivamente accertate in materia: di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, di omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali, di salute e sicurezza del lavoro, ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche;
- c) condanna per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione; se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale.

Il proponente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate e i provvedimenti per violazioni gravi definitivamente accertati di cui alla lettera b). In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione, la estinzione del reato dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione.

11.1.3 non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17, comma 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, ed a tal proposito dovranno comunicare all'Amministrazione regionale la composizione della compagine societaria e fornire ogni altra informazione ritenuta necessaria all'Amministrazione regionale;

11.1.4 non essere stato oggetto nei precedenti tre anni di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per violazione del divieto di distrazione dei beni, di mantenimento della sede operativa ubicata in Valle d'Aosta per accertata grave negligenza nella realizzazione dell'investimento e/o nel mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'iniziativa, per carenza dei requisiti essenziali, per irregolarità della documentazione prodotta comunque imputabile all'organismo di ricerca e non sanabile, oltre che nel caso di indebita percezione accertata con provvedimento giudiziale e, in caso di aiuti rimborsabili, per mancato rispetto del piano di rientro;

- 11.1.5 osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di:
- prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali;
 - salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui al D.Lgs. 81/2008 e al D.M. 17 dicembre 2009;
 - inserimento dei disabili, di cui alla legge 68/1999;
 - pari opportunità, di cui al D.Lgs. 198/2006;
 - contrasto del lavoro nero e sommerso, lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale;
 - tutela dell'ambiente, di cui al D.Lgs. 152/2006.
- 11.2 Ciascun **organismo di ricerca avente natura pubblica** deve inoltre possedere, alla data di presentazione della domanda, anche i seguenti requisiti di ammissibilità:
- 11.2.1 non aderire a più partenariati che presentano proposte progettuali nell'ambito del presente Avviso;
- 11.2.2 non partecipare al medesimo progetto in qualità di partner e, contemporaneamente, in qualità di fornitore di ricerca contrattuale. Si precisa che, se un'unità organizzativa interna di un organismo di ricerca partecipa al progetto in qualità di partner, lo stesso organismo di ricerca e tutte le unità organizzative interne allo stesso non potranno essere fornitori di ricerca contrattuale dei partner di progetto.
- 11.3 Ciascuna **impresa** e ciascun **organismo di ricerca di natura privata** deve inoltre possedere, alla data di presentazione della domanda, anche i seguenti requisiti di ammissibilità:
- 11.3.1 essere regolarmente iscritto nel Registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente e risultare attivo;
- 11.3.2 non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
- 11.3.3 essere economicamente e finanziariamente sano, vale a dire non trovarsi nelle condizioni di impresa in difficoltà, come definita dalla Comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01;
- 11.3.4 non risultare associato o collegato con altro soggetto richiedente l'aiuto, secondo la nozione di associazione e collegamento prevista dalla Raccomandazione 2003/361/CE;
- 11.3.5 non essere stato oggetto di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale o di provvedimenti interdittivi, intervenuti nell'ultimo biennio, alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche, di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 81/2008, secondo quanto risultante dai dati in possesso dell'Osservatorio dei lavori pubblici;
- 11.3.6 possedere capacità di contrarre ovvero non essere stato oggetto di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 231/2001, o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- 11.3.7 essere in regola con la normativa antimafia, ai sensi del D.Lgs. 159/2011;
- 11.3.8 non aderire a più partenariati che presentano proposte progettuali nell'ambito del presente Avviso;
- 11.3.9 non partecipare al medesimo progetto in qualità di partner e, contemporaneamente, in qualità di fornitore di ricerca contrattuale. Si precisa che, se un'unità

organizzativa interna di un organismo di ricerca partecipa al progetto in qualità di partner, lo stesso organismo di ricerca e tutte le unità organizzative interne allo stesso non potranno essere fornitori di ricerca contrattuale dei partner di progetto.

- 11.4 Gli **organismi di diritto pubblico** devono possedere, alla data di presentazione della domanda, tutti i seguenti requisiti di ammissibilità:
- 11.4.1 non avere finalità di lucro;
 - 11.4.2 sviluppare progetti di ricerca finanziati da soggetti esterni da almeno 24 mesi e diffondere i risultati mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie;
 - 11.4.3 non aderire a più partenariati che presentano proposte progettuali nell'ambito del presente Avviso;
 - 11.4.4 non partecipare al medesimo progetto in qualità di partner e, contemporaneamente, in qualità di fornitore di ricerca contrattuale.
- 11.5 Le **imprese straniere** prive di sede o unità locale in Valle d'Aosta al momento della presentazione della domanda:
- se aventi sede in uno Stato membro dell'UE: devono dichiarare il possesso dei requisiti richiesti dall'Avviso o di requisiti equipollenti secondo le norme dello Stato di appartenenza (secondo quanto previsto per le imprese aventi sede in Italia, ad eccezione del requisito 11.1.4) e produrre la relativa documentazione secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, accompagnata da traduzione certificata in lingua italiana;
 - se aventi sede in uno Stato extraeuropeo: devono dichiarare il possesso dei requisiti richiesti dall'Avviso o di requisiti equipollenti secondo le norme dello Stato di appartenenza e produrre la relativa documentazione secondo la legislazione dello Stato di appartenenza (ad eccezione del requisito 11.1.4), accompagnata da traduzione certificata in lingua italiana.
- 11.6 L'inammissibilità o decadenza di un componente del partenariato comporterà l'inammissibilità o decadenza dell'intero progetto, con pregiudizio di tutto il partenariato, salvo quanto disposto dall'articolo 22 in merito alla sostituzione dei partners.

Art. 12 - Beneficiari dei contributi e normativa europea in materia di aiuti di Stato

- 12.1 Ai sensi di quanto previsto all'articolo 10, il beneficiario, per entrambe le linee di intervento, è rappresentato dal capofila del partenariato a cui verranno assegnati i contributi previsti dal presente Avviso.
- 12.2 I contributi previsti dal presente Avviso per i Progetti di ricerca sono concessi alle imprese nei limiti della vigente normativa comunitaria sugli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 25 del *Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato*.
- 12.3 I contributi previsti dal presente Avviso per i Progetti di ricerca sono concessi agli organismi di ricerca e agli organismi di diritto pubblico nel rispetto di tutte le condizioni di cui alla *Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2014/C 198/01) per attività di tipo non economico*. Nel caso in cui i soggetti di cui al presente comma svolgano sia attività di natura economica che attività di natura non economica i relativi costi e finanziamenti devono essere chiaramente distinti nella contabilità dell'organismo. Nel caso in cui il contributo, conformemente a quanto indicato, sia utilizzato per il finanziamento di attività di tipo economico o non siano rispettate tutte le condizioni di cui alla *Disciplina*

degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, si applicano le intensità di contributo e le altre norme del presente Avviso previste per le imprese.

Art. 13 - Destinatari delle Borse di ricerca

- 13.1 Possono accedere alla Borsa di ricerca ricercatori, dottori di ricerca, laureati in possesso di laurea magistrale o vecchio ordinamento, che, al momento di avvio dell'attività di ricerca presso lo HTVDA, risultino inoccupati, disoccupati o inattivi e domiciliati in Valle d'Aosta.
- 13.2 Tali requisiti devono essere mantenuti durante tutto il periodo della Borsa di ricerca.

Art. 14 - Misura del contributo

- 14.1 Con riferimento alla **Prima linea di intervento**, l'Amministrazione regionale concederà, per la realizzazione dei **Progetti di ricerca**, contributi calcolati applicando le seguenti percentuali di finanziamento:

Tipologia di beneficiario	Ricerca fondamentale	Ricerca industriale	Sviluppo sperimentale
Piccola impresa	100%	70%	45%
Media impresa	100%	60%	35%
Grande impresa	100%	50%	25%
Organismi di ricerca e organismi di diritto pubblico	100%	100%	100%

- 14.2 Se i **Progetti di ricerca sono realizzati in collaborazione fra almeno 2 imprese** indipendenti, di cui almeno una è una PMI e in cui nessuna impresa sostiene costi per un importo superiore al 70% dei costi ammissibili, alle imprese saranno concessi contributi calcolati applicando le percentuali di finanziamento seguenti:

Tipologia di beneficiario	Ricerca fondamentale	Ricerca industriale	Sviluppo sperimentale
Piccola impresa	100%	80%	60%
Media impresa	100%	75%	50%
Grande impresa	100%	65%	40%

- 14.3 L'importo massimo concedibile ed erogabile in riferimento alla Prima linea di intervento è pari ad euro 13.400.000.
- 14.4 Con riferimento alla **Seconda linea di intervento**, l'Amministrazione regionale corrisponderà al capofila, sulla base della spesa effettivamente sostenuta, un contributo pari al massimo ad euro 23.600 per ogni **Borsa di ricerca** e per ogni anno, oltre all'eventuale IRAP se dovuta. Tale importo è da intendersi al lordo degli oneri a carico del soggetto ospitante ed è calcolato su 12 mesi e, nel caso di una durata inferiore della Borsa di ricerca, dovrà essere riparametrato sulla base dell'effettiva durata.
- 14.5 Le Borse di ricerca saranno erogate al borsista da parte del capofila. Ai fini dell'ammissibilità della borsa, l'attività di ricerca del borsista dovrà essere validata dal Responsabile scientifico dello HTVDA e valutata dal Nucleo di monitoraggio.
- 14.6 L'importo massimo concedibile ed erogabile in riferimento alla Seconda linea di intervento è pari ad euro 1.600.000.

Art. 15 - Disposizioni specifiche per gli organismi di ricerca e gli organismi di diritto pubblico nell'ambito della prima linea di intervento

- 15.1 Gli organismi di ricerca e gli organismi di diritto pubblico che rientrano nel campo di applicazione del d.lgs. 50/2016 “*Codice dei contratti pubblici*” sono tenuti, anche al fine di evitare di trasferire indirettamente un vantaggio economico indebito alle imprese, ad assicurare il rispetto delle procedure di evidenza pubblica per la realizzazione di lavori e per l’acquisizione di beni e servizi.
- 15.2 I progetti di collaborazione realizzati congiuntamente da imprese e da organismi di ricerca/organismi di diritto pubblico dovranno rispettare, conformemente al § 2.2.2 della *Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione*, almeno una delle seguenti condizioni:
- 15.2.1 i costi del progetto sono integralmente a carico delle imprese partecipanti,
- oppure
- 15.2.2 i risultati della collaborazione che non generano diritti di proprietà intellettuale possono avere larga diffusione e gli eventuali diritti di proprietà intellettuale derivanti dalle attività degli organismi di ricerca o infrastrutture di ricerca sono integralmente attribuiti a tali entità,
- oppure
- 15.2.3 tutti i diritti di proprietà intellettuale derivanti dal progetto, nonché i relativi diritti di accesso, sono attribuiti ai diversi partner della collaborazione in modo da rispecchiare adeguatamente i rispettivi interessi, la partecipazione ai lavori e i contributi al progetto,
- oppure
- 15.2.4 l’organismo di ricerca o l’infrastruttura di ricerca ricevono una remunerazione equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale che derivano dalle loro attività e che sono assegnati alle imprese partecipanti o per i quali le imprese partecipanti ricevono un diritto di accesso. L’importo assoluto del valore dei contributi, finanziari e non finanziari, delle imprese partecipanti ai costi delle attività dell’organismo di ricerca o dell’infrastruttura di ricerca che hanno generato i diritti di proprietà intellettuale in questione può essere detratto da tale remunerazione.
- 15.3 A tale fine dovrà essere predisposto uno specifico Accordo tra i partners per la ripartizione e le condizioni di esercizio della proprietà intellettuale, come previsto all’articolo 39, che dovrà essere allegato alla domanda di contributo.
- 15.4 Se non sarà soddisfatta nessuna delle condizioni di cui al comma precedente, il valore complessivo del contributo degli organismi o delle infrastrutture di ricerca al progetto sarà considerato alla stregua di un vantaggio per le imprese che collaborano, soggetto alle regole in materia di aiuti di Stato.

Art. 16 – Sopralluogo

- 16.1 I proponenti che intendono partecipare al presente Avviso devono effettuare un sopralluogo presso i luoghi destinati ad ospitare lo HTVDA.
- 16.2 Ai fini dell’effettuazione del prescritto sopralluogo, i proponenti devono inviare all’Amministrazione regionale, non oltre il **10 agosto 2018**, all’indirizzo di posta elettronica certificata [industria artigianato energia@pec.regione.vda.it](mailto:industria_artigianato_energia@pec.regione.vda.it), una lettera di richiesta di sopralluogo, indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici, delle persone incaricate a effettuarlo. La richiesta, inviata in formato PDF, deve essere firmata o digitalmente oppure con firma autografa e, ad essa, deve essere allegata la copia del

documento d'identità del firmatario della richiesta. Nella lettera di richiesta deve essere specificato l'indirizzo di posta elettronica certificata, cui l'Amministrazione regionale deve indirizzare la convocazione.

- 16.3 Il sopralluogo verrà effettuato nei soli giorni stabiliti dall'Amministrazione regionale. Data e luogo del sopralluogo sono comunicati con almeno 5 giorni di anticipo. Per informazioni riguardanti il sopralluogo, i proponenti interessati possono far riferimento a Giuseppe Nato – Tel 0165 274702.
- 16.4 All'atto del sopralluogo, dovrà essere consegnata, all'incaricato dell'Amministrazione regionale, la **Dichiarazione di avvenuto sopralluogo**, che quest'ultimo sottoscriverà e restituirà al proponente.
- 16.5 Il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del proponente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro, o da soggetto diverso munito di delega purché dipendente del proponente.
- 16.6 La persona che effettuerà il sopralluogo dovrà esibire idoneo documento di riconoscimento.
- 16.7 È sufficiente che il sopralluogo venga effettuato da un incaricato di uno dei componenti il partenariato.

Art. 17 - Modalità e termini di presentazione delle domande

- 17.1 Come già indicato, il presente Avviso propone due linee di intervento differenziate, ciascuna con proprie fonti di finanziamento, procedure gestionali e normative di riferimento: per ciascuna delle due linee di intervento dovrà essere, quindi, presentata una specifica domanda, con una specifica modulistica.
- 17.2 Le due domande di contributo dovranno pervenire mediante modalità telematiche prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto e dovranno essere inoltrate tramite il sistema SISPREG 2014, pena l'esclusione, **entro le ore 12,00 del giorno 28 agosto 2018**.
- 17.3 Ai fini della corretta predisposizione delle domande sarà possibile chiedere informazioni al Contact Center SISPREG al numero 800 610 061, oppure inviare una mail all'indirizzo infoservizi@regione.vda.it.
- 17.4 Per quanto riguarda la **Prima linea di intervento**, dovrà essere compilato e inoltrato il formulario presente sulla piattaforma SISPREG 2014 e la domanda dovrà essere corredata da:
 - 17.4.1.1 denominazione e tipologia dei richiedenti;
 - 17.4.1.2 **Progetto di creazione e sviluppo dello HTVDA** che deve comprendere i documenti da 17.4.1.3 a 17.4.1.19. Il Progetto non dovrà avere lunghezza superiore a 60 pagine formato A4, carattere Times new roman 12, esclusi i CV e il Piano di relazioni stabili e strutturate con l'AUSL VdA.
 - 17.4.1.3 Esperienze e competenze di ogni partner, modalità di collaborazione tra partners per la gestione dello HTVDA e di integrazione dello HTVDA nell'attività complessiva dei partners;
 - 17.4.1.4 CV del **Responsabile scientifico dello HTVDA**;
 - 17.4.1.5 CV del **Responsabile del Computational Genomics Department**;
 - 17.4.1.6 CV del **Responsabile del trasferimento tecnologico**;
 - 17.4.1.7 CV del **Responsabile amministrativo**;
 - 17.4.1.8 **Organigramma e funzionigramma** dello HTVDA;

- 17.4.1.9 **Programma di acquisizione delle risorse umane**, che preveda il completamento dell'organico, con la sola eccezione dei borsisti, entro il 1° gennaio 2020, con indicazione delle modalità di selezione delle risorse umane;
- 17.4.1.10 **Piano di disponibilità/acquisizione di attrezzature e strumentazioni scientifiche e tecnologiche**, che preveda il completamento entro il 1° gennaio 2020, corredato dal layout del laboratorio e dalla descrizione del sistema di stoccaggio dei campioni biologici in loco;
- 17.4.1.11 **Descrizione delle modalità di gestione dei dati** comprese le caratteristiche del server per lo stoccaggio temporaneo e del data center per lo stoccaggio definitivo dei dati scientifici;
- 17.4.1.12 **Sistema di gestione, auto monitoraggio e valutazione** della qualità delle attività scientifiche svolte;
- 17.4.1.13 **Programma di ricerca** comprendente i **Progetti di ricerca** oggetto di finanziamento (area tematica, durata, elenco dei costi previsti e importo del finanziamento pubblico richiesto) e, eventualmente, ulteriori Progetti di ricerca rispetto a quelli oggetto di finanziamento;
- 17.4.1.14 **Piano di formazione** del personale, incluso quello dell'AUSL coinvolto nello svolgimento del progetto;
- 17.4.1.15 **Strategia** per fornire allo HTVDA una propria identità e **Piano di disseminazione** delle conoscenze e dei risultati, inclusa l'alta formazione, anche rivolta ai dipendenti dell'AUSL Valle d'Aosta;
- 17.4.1.16 **Piano di relazioni** con i soggetti del territorio e con università e centri di ricerca, comprendente la strategia per sviluppare una collaborazione con lo Human Technopole nazionale;
- 17.4.1.17 **Strategia per garantire la sostenibilità** a medio/lungo termine e per acquisire altri finanziamenti;
- 17.4.1.18 **Strategia per il trasferimento tecnologico** e la creazione di imprese *start-up* e *spin-off*;
- 17.4.1.19 **Piano di relazioni** stabili e strutturate con l'AUSL VdA, per quanto riguarda, in particolare, le modalità di integrazione dell'attività di ricerca tra lo HTVDA e l'Azienda stessa, le modalità di raccolta dei campioni, le modalità di creazione di una **Banca dati bioinformatica regionale** di proprietà dell'AUSL VdA, lo scambio di know-how e la formazione dei dipendenti e la definizione delle reciproche responsabilità circa l'informativa ai pazienti, la proprietà ed il trattamento dei dati;
- 17.4.2 **Accordo tra i partners per la ripartizione e le condizioni di esercizio della proprietà intellettuale.**
- 17.4.3 **Ammontare di risorse in denaro che il proponente intende attribuire al Programma di ricerca a parziale copertura dei costi.**
- 17.4.4 **Attestazione di avvenuto sopralluogo.**
- 17.5 Per quanto riguarda la **Seconda linea di intervento**, dovrà essere compilato e inoltrato il formulario presente sulla piattaforma SISPREG 2014, nel quale dovranno essere compilati i seguenti campi:
 - 17.5.1 Anagrafica progetto (anagrafica e referente di progetto);
 - 17.5.2 Anagrafica beneficiario (ove verrà esplicitato il partenariato);
 - 17.5.3 Contesto, motivazioni e struttura;

- 17.5.4 Allegati al formulario, nel quale dovrà essere inserito il **Programma di inserimento dei borsisti** che dovrà individuare, distintamente per ciascun futuro borsista, il suo profilo professionale e l'attività che dovrà svolgere all'interno del Progetto di ricerca, esplicitare le modalità e i criteri che verranno utilizzati per la selezione degli stessi e presentare un cronoprogramma indicativo delle varie attività, nonché un preventivo delle spese per il sostegno economico destinato ai borsisti.
- 17.5.5 In questa fase non è richiesta la selezione dei borsisti che dovrà essere effettuata tra l'avvio dei lavori e l'avvio delle attività di ricerca nell'ambito delle quali il singolo borsista sarà impegnato.
- 17.5.6 A seguito dell'inoltro del formulario, dovrà essere creata e trasmessa telematicamente la domanda di finanziamento in bollo. Ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo la domanda dovrà essere corredata dal numero identificativo della marca da bollo utilizzata, che dovrà essere annullata dal soggetto richiedente e dallo stesso conservata.
- 17.6 Il **Progetto di creazione e sviluppo dello HTVDA** dovrà prevedere la completa messa a regime del centro entro il 1° gennaio 2020 secondo il **Programma di acquisizione delle risorse umane** e il **Programma di inserimento dei borsisti** che dovranno garantire l'inserimento di almeno 20 soggetti in formazione (dottorandi, ricercatori, assegnisti di ricerca), di cui almeno 15 finanziati mediante Borse di ricerca erogate dal FSE a valere sul presente Avviso. I borsisti potranno essere inseriti progressivamente, in relazione all'avanzamento dei relativi Progetti di ricerca, ma dovrà essere rispettato il numero minimo di 15 Borse di ricerca finanziate nell'ambito della Seconda linea di intervento e, poiché le Borse di ricerca sono cofinanziate dal FSE, l'attività dei borsisti dovrà essere conclusa in tempo utile per ultimare tutti i pagamenti entro il 31 dicembre 2023.

Art. 18 - Valutazione delle domande

- 18.1 Alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, le stesse saranno sottoposte, da parte della struttura regionale competente, alla verifica di ammissibilità. L'istruttoria di ammissibilità formale del Progetto di creazione e sviluppo dello HTVDA verificherà la regolarità della presentazione della domanda, la completezza della documentazione e le condizioni soggettive dei proponenti.
- 18.2 Le domande ritenute ammissibili saranno oggetto di valutazione da parte di una Commissione di valutazione.
- 18.3 Ove le domande siano mancanti, incomplete o irregolari con riferimento agli elementi o alle dichiarazioni richieste, il responsabile dell'istruttoria ne darà comunicazione al richiedente assegnando un termine massimo di 10 giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione; non potrà, invece, essere modificato il progetto presentato.
- 18.4 La Commissione di valutazione sarà composta da almeno 3 esperti e verrà nominata successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande.
- 18.5 La valutazione del Progetto di creazione e sviluppo dello HTVDA si compone di una valutazione di merito, nella quale sarà attribuito un massimo di 70 punti, secondo quanto stabilito dall'art. 19, e di una valutazione economica, nella quale sarà attribuito un massimo di 30 punti. I punteggi saranno discretizzati a 0,5.
- 18.6 La valutazione si articolerà in due momenti principali:
- una fase desk, in cui la Commissione farà una prima valutazione dei Progetti presentati,

- un colloquio a cui potranno accedere i partecipanti che avranno ottenuto, nella valutazione della fase desk, un punteggio pari ad almeno 50 punti nella valutazione di merito delle aree di valutazione da A ad H e che abbiano conseguito un punteggio superiore alla metà dei punti disponibili per ciascuna area di valutazione.
- 18.7 Per ciascun partecipante, al colloquio dovranno essere presenti le persone individuate come futuri Responsabile scientifico dello HTVDA, Responsabile del *Computational Genomics Department*, Responsabile del trasferimento tecnologico, Responsabile amministrativo e, al massimo, altri 2 rappresentanti del futuro raggruppamento.
- 18.8 La Commissione assegnerà, sulla base degli esiti dei colloqui, un nuovo punteggio per le aree di valutazione da A ad H che farà media con i punti assegnati nella fase desk.
- 18.9 L'attribuzione del punteggio previsto all'item "*Qualità e attendibilità del Programma di inserimento dei borsisti con particolare riguardo alla coerenza tra i profili professionali dei borsisti e il programma dell'attività di ricerca*", di cui all'area E del successivo articolo 19, è utilizzata ai fini della valutazione delle domande presentate per la Seconda linea di intervento. Il punteggio dovrà essere almeno pari a 6/10, pena la non finanziabilità dell'azione specifica.
- 18.10 I progetti che supereranno la valutazione di merito, saranno ammessi alla valutazione economica. Al risultato ottenuto nella valutazione di merito sarà aggiunto il punteggio della valutazione economica, attribuito attraverso il metodo dell'interpolazione lineare, per ottenere il punteggio complessivo.
- 18.11 La valutazione delle domande verrà effettuata entro 90 giorni dalla scadenza del termine della presentazione delle medesime.

Art. 19 - Criteri di ammissibilità e di valutazione dei progetti

- 19.1 Il Progetto di creazione e sviluppo dello HTVDA dovrà essere conforme agli obiettivi e alle indicazioni del presente Avviso.
- 19.2 Il Progetto di creazione e sviluppo dello HTVDA, per essere ammissibile, dovrà soddisfare i seguenti requisiti specifici di ammissibilità, approvati ai sensi dell'art. 110 del Regolamento (CE) n. 1303/2013 del Comitato di sorveglianza del Programma investimenti per la crescita e l'occupazione (FESR) 2014/2020 e del Comitato di sorveglianza Programma investimenti per la crescita e l'occupazione (FSE) 2014/2020:

1	Coerenza con la normativa europea, nazionale e regionale, in particolare con riferimento all'ambiente, agli aiuti di Stato, alla sicurezza e appalti pubblici
2	Tempistica di realizzazione rispettosa delle scadenze indicate nel regolamento (UE) n. 1303/2013 per l'ammissibilità della spesa
3	Appartenenza del soggetto attuatore alla categoria dei beneficiari ammissibili
4	Completezza e correttezza della documentazione fornita
5	Coerenza con la Strategia regionale di specializzazione intelligente
6	Conformità alle disposizioni dell'Avviso relative a tempi e modalità di presentazione del Progetto.

- 19.3 I Progetti di creazione e sviluppo dello HTVDA ritenuti ammissibili verranno sottoposti alla valutazione di merito, secondo i seguenti criteri:

Area di valutazione	Criterio di valutazione	Punteggio massimo
A	Competenze degli organismi di ricerca	8

Qualità del partenariato	Competenze delle imprese	
	Complementarietà dei soggetti e modalità di collaborazione tra partners per la gestione dello HTVDA e di integrazione dello HTVDA nell'attività complessiva dei partners	
B Qualità del Programma e dei Progetti di ricerca	Validità tecnica e scientifica del Programma di ricerca e sua completezza. Verrà valutata, in particolare, la scelta dei settori specifici di ricerca e la presenza nel Programma di ulteriori Progetti di ricerca rispetto a quelli oggetto di finanziamento.	20
	Qualità dei Progetti di ricerca, in particolare per quanto riguarda la raggiungibilità degli obiettivi scientifici e tecnologici, la corretta identificazione delle conoscenze da acquisire e dei punti critici da superare, la coerenza dei <i>deliverables</i> , la validità tecnica delle attività previste, la coerenza delle attività previste e dei tempi di realizzazione rispetto agli obiettivi, la qualità del sistema di monitoraggio e di verifica del programma di lavoro	
	Congruità e pertinenza dei costi dei Progetti di ricerca in relazione agli obiettivi da raggiungere e alle attività previste	
	Pertinenza dei Progetti di ricerca in relazione all'attività di ricerca già svolta dall'AUSL e dello sviluppo futuro della medesima	
C Sostenibilità a lungo termine	Attendibilità della Strategia per garantire la sostenibilità a lungo termine e per acquisire altri finanziamenti	10
	Rilevanza delle ricadute in termini di trasferimento tecnologico e creazione di spin off e start-up	
E Competenza tecnico-scientifica delle risorse umane impiegate	Competenza del Responsabile scientifico dello HVDA	10
	Competenza del Responsabile del <i>Computational Genomics Department</i>	
	Competenza del Responsabile del trasferimento tecnologico	
	Competenza del Responsabile amministrativo	
	Qualità e attendibilità del Programma di inserimento dei borsisti con particolare riguardo alla coerenza tra i profili professionali dei borsisti e il programma dell'attività di ricerca	10
F Qualità del Piano formativo	Livello scientifico e completezza del Piano formativo	4
G Qualità delle collaborazioni	Qualità del Piano di relazioni con università e centri di ricerca	4
	Qualità del Piano di relazioni con i soggetti del territorio	
H Qualità della disseminazione dei risultati	Qualità e completezza del Piano di disseminazione e alta formazione	4

19.4 I Progetti di creazione e sviluppo dello HTVDA che supereranno la valutazione di merito verranno sottoposti alla valutazione economica, sulla base del seguente criterio:

I Cofinanziamento	Ammontare di risorse in denaro che il proponente intende attribuire al Programma di ricerca a parziale copertura dei costi.	30
----------------------	---	----

19.5 A parità di punteggio complessivo saranno applicati i seguenti criteri di preferenza in relazione alle politiche orizzontali in tema di tutela dell'ambiente e della valutazione ambientale e pari opportunità:

1	Contributo del Progetto allo sviluppo sostenibile, tramite ricerca o sviluppo delle tecnologie ambientali
2	Favore alle pari opportunità e non discriminazione

- 19.6 Il criterio relativo al “*Contributo del Progetto allo sviluppo sostenibile*” terrà conto anche della presenza, all’interno del partenariato, di imprese in possesso di certificazioni ambientali e/o che adottino sistemi di gestione ambientale e/o sistemi di gestione ambientale di prodotto.
- 19.7 Il criterio relativo al “*Favore alle pari opportunità*” verrà valutato nel caso di Progetti presentati da un partenariato all’interno del quale almeno un’impresa abbia realizzato, nell’ultimo biennio, un Progetto di azioni positive per la promozione delle pari opportunità e non discriminazione, ai sensi degli articoli 42 e 45 del d.lgs. 11 aprile 1998, n. 198.

Art. 20 - Definizione graduatoria, adempimenti successivi e concessione contributo

- 20.1 La somma dei punteggi ottenuti per ogni criterio di valutazione di cui all’articolo precedente costituirà il punteggio complessivo del Progetto di creazione e sviluppo dello HTVDA.
- 20.2 La valutazione, oltre al punteggio, potrà contenere prescrizioni, che potranno comportare modifiche di dettaglio del Progetto di creazione e sviluppo dello HTVDA, cui il proponente dovrà attenersi nella realizzazione del Progetto, nonché una rideterminazione del finanziamento concesso rispetto a quello richiesto, sia per la Prima linea di intervento che per la Seconda linea di intervento.
- 20.3 Entro 30 giorni dal termine di valutazione delle domande, con provvedimento del dirigente della struttura competente, sarà approvata la graduatoria, che verrà notificata ai proponenti a mezzo di posta elettronica certificata.
- 20.4 Il proponente collocato al primo posto in graduatoria, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito della valutazione, dovrà comunicare l’accettazione del contributo e costituire l’Associazione temporanea di scopo oppure il consorzio e trasmetterne l’atto costitutivo, tramite posta elettronica certificata, all’Amministrazione regionale.
- 20.5 Nello stesso tempo dovrà stipulare un accordo di collaborazione con l’AUSL VdA che recepisca ed integri il Piano di relazioni stabili e strutturate con l’AUSL VdA di cui all’articolo 9.1.15. L’AUSL VdA potrà richiedere integrazioni al Piano stesso che il proponente non potrà non accettare salvo che dimostri che siano eccessivamente onerose.
- 20.6 Entro i successivi 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di accettazione, l’Amministrazione regionale, con provvedimento dirigenziale, disporrà la concessione dei relativi contributi.
- 20.7 Qualora il proponente collocato al primo posto in graduatoria non accetti il contributo, e di conseguenza rinunci alla realizzazione del Progetto di sviluppo e creazione dello HTVDA, l’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di procedere con il proponente collocato al secondo posto in graduatoria, e così via fino ad esaurimento della stessa.

PARTE TERZA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Art. 21 - Avvio del Progetto

- 21.1 L'avvio dei lavori relativi al Progetto di creazione e sviluppo dello HTVDA dovrà avvenire entro il **1° ottobre 2018**.
- 21.2 L'avvio di detti lavori dovrà essere comunicato dal capofila all'Amministrazione regionale.
- 21.3 L'avvio delle attività di ricerca dello HTVDA dovrà avvenire il **1° gennaio 2019**.
- 21.4 Tra il 1° ottobre 2018 e il 1° gennaio 2019 dovranno essere effettuate tutte le attività propedeutiche alla messa in attività dello HTVDA il 1° gennaio 2019, relativamente alla Prima e alla Seconda linea di finanziamento, quali, ad esempio, la selezione delle risorse umane, compresi i borsisti secondo il Programma di inserimento dei borsisti, gli ordini di attrezzature e strumentazioni, l'allestimento dei locali.

Art. 22 - Realizzazione del Progetto di creazione e sviluppo dello HTVDA

- 22.1 Il Progetto di creazione e sviluppo dello HTVDA dovrà avere durata pari a 5 anni.
- 22.2 Ciascun Progetto di ricerca dovrà avere durata non superiore ai 5 anni.
- 22.3 Considerata la durata del Progetto di creazione e sviluppo dello HTVDA saranno possibili adattamenti e modifiche durante la sua realizzazione per quanto riguarda, in particolare, i Progetti di ricerca, il Programma di acquisizione delle risorse umane, il Piano di formazione, il Piano di disponibilità/acquisizione di attrezzature e strumentazioni scientifiche, il Piano delle relazioni con università e centri di ricerca, il Piano delle relazioni con i soggetti del territorio e il Piano di disseminazione.
- 22.4 Tali adattamenti e modifiche, che non dovranno modificare sostanzialmente il Progetto, potranno derivare da richieste del Nucleo di monitoraggio, oppure da richieste del capofila. In questo secondo caso, le richieste dovranno essere preventive: saranno ammissibili solo modifiche dei progetti accettate formalmente dal Nucleo di monitoraggio.
- 22.5 Le modifiche potranno comportare il ricalcolo del contributo, nell'ambito dell'importo approvato, e la sua ripartizione tra i partners.
- 22.6 Saranno ammissibili, in casi eccezionali che dovranno essere debitamente motivati, senza pregiudizio per la qualità del Progetto, variazioni del partenariato approvato, ad esclusione del partner con ruolo di capofila, che non potrà essere sostituito né rinunciare al contributo fino al completamento delle attività progettuali e della relativa rendicontazione, pena la revoca del contributo.
- 22.7 Sono fatti salvi i casi di subentro, derivanti da operazioni societarie di carattere straordinario, come acquisizioni, incorporazioni, fusioni, trasformazioni, ... : in questo caso il partenariato potrà essere modificato per effetto delle suddette dinamiche societarie di carattere straordinario.
- 22.8 I partner usciti dall'aggregazione dovranno essere sostituiti da nuovi partner che dovranno possedere le caratteristiche di eleggibilità previste dal presente Avviso; le imprese uscenti dovranno essere sostituite da altre imprese con analoghe caratteristiche dimensionali e gli organismi di ricerca da altri soggetti con analoga natura.
- 22.9 I partner sostitutivi che intenderanno entrare nel partenariato saranno altresì obbligati a indicare in modo dettagliato le attività di cui si faranno carico, impegnandosi a realizzarle.

- 22.10 Il venir meno di uno dei partner, per rinuncia esplicita, senza subentro di un nuovo partner, avrà come effetto la revoca del relativo contributo e l'eventuale restituzione delle somme percepite.
- 22.11 Le attività già sostenute dal partner uscente non saranno in alcun modo valide ai fini della rendicontazione delle spese, né per il soggetto uscente, né per altro soggetto del partenariato, mentre saranno valide per il raggiungimento degli obiettivi tecnico-scientifici del progetto.
- 22.12 In caso di cessione o conferimento d'azienda o di ramo d'azienda, di fusione o di scissione di impresa, le agevolazioni concesse ma non interamente erogate, saranno trasferite, previa apposita domanda di trasferimento, al soggetto subentrante a condizione che quest'ultimo:
- sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dall'Avviso; a tal fine non rileva la dimensione di impresa del soggetto che richiede il trasferimento;
 - continui a esercitare l'impresa e assuma gli obblighi relativi previsti dall'Avviso.
- 22.13 A tal fine, nell'atto di cessione/conferimento dovrà essere esplicitamente previsto che le agevolazioni sono cedute al soggetto subentrante.
- 22.14 La proposta di subentro verrà valutata dall'Amministrazione regionale, acquisendo il parere obbligatorio e vincolante del Nucleo di monitoraggio.
- 22.15 In caso di valutazione positiva, l'Amministrazione regionale adotterà, in capo al soggetto subentrante, un atto di trasferimento delle agevolazioni già concesse sulla base della procedura attivata per la concessione originaria delle agevolazioni.
- 22.16 Laddove, successivamente al trasferimento delle agevolazioni, si debba procedere alla revoca totale o parziale delle medesime, il soggetto subentrante risponderà anche delle somme erogate ai precedenti beneficiari. I contributi non erogati, alla data di effetto dell'evento, saranno interamente liquidati al soggetto di volta in volta subentrante.
- 22.17 Nel caso di procedure concorsuali diverse dal fallimento, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all'affitto temporaneo d'azienda funzionale alla chiusura *in bonis* della procedura concorsuale, a condizione che nel contratto d'affitto sia esplicitamente prevista l'acquisizione dell'azienda a conclusione della stessa.
- 22.18 In casi eccezionali, e non prevedibili al momento di presentazione della domanda, potrà essere richiesta la sostituzione dei Responsabili di cui all'articolo 9 con figure in possesso di esperienze e competenze analoghe, che dovrà essere adeguatamente motivata e autorizzata preventivamente dal Nucleo di monitoraggio.

Art. 23 – Monitoraggio qualitativo

- 23.1 Il monitoraggio è il processo di rilevazione sistematica dei dati relativi all'avanzamento, procedurale, finanziario e fisico del Progetto di creazione e sviluppo dello HTVDA ed è strumento essenziale della sorveglianza sugli interventi realizzati.
- 23.2 I soggetti beneficiari sono tenuti ad acconsentire e a favorire lo svolgimento del monitoraggio delle attività, che sarà effettuato da un Nucleo di monitoraggio istituito con deliberazione della Giunta regionale.
- 23.3 Il Nucleo di monitoraggio si riunirà di norma con cadenza semestrale. Il Nucleo potrà essere riunito in sessione straordinaria su richiesta del suo Presidente o del Responsabile scientifico dello HTVDA; in tal caso la sessione dovrà essere convocata entro 20 giorni dalla richiesta.
- 23.4 Il monitoraggio riguarderà l'avanzamento del Progetto di creazione e sviluppo dello HTVDA e dei relativi Progetti di ricerca e dell'attività di ricerca dei borsisti.
- 23.5 L'attività di monitoraggio comprende anche la valutazione delle Relazioni tecnico-scientifiche presentate dallo HTVDA e dai borsisti nei mesi di luglio e gennaio di ciascun

anno. Tale relazione costituirà altresì documentazione qualitativa a supporto della rendicontazione delle spese sostenute di cui all'articolo 28. La relazione prodotta nel mese di gennaio dovrà includere anche informazioni utili alla redazione dei Rapporti annuali di attuazione di cui all'art. 50 del Regolamento (UE) 1303/2013 nonché la validazione del Responsabile scientifico sull'attività svolta dal borsista e i Report di ricerca.

- 23.6 Il risultato del monitoraggio potrà consistere nella richiesta di azioni correttive che dovranno essere prontamente attuate, in quanto il mancato adempimento alle prescrizioni stabilite nel corso del monitoraggio comporterà, previa diffida ad adempiere, la revoca parziale o totale del contributo.
- 23.7 Il beneficiario per quanto riguarda la Seconda linea di intervento è tenuto a trasmettere con cadenza bimestrale i dati relativi all'avanzamento finanziario, fisico e procedurale tramite il sistema SISPREG 2014 secondo quanto previsto dall'articolo 40 delle *Direttive Regionali per la realizzazione di attività cofinanziate dal FSE – Programma “Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione 2014-2020”*.

PARTE QUARTA

PRIMA LINEA DI INTERVENTO - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I PROGETTI DI RICERCA

Art. 24- Tipologie di costi ammissibili a contributo per i Progetti di ricerca

- 24.1 Saranno ammissibili ad agevolazione, per la realizzazione dei Progetti di ricerca, i seguenti costi:
- 24.1.1 costi di personale: ricercatori, tecnici e altro personale di supporto, purché addetti al Progetto di ricerca;
 - 24.1.2 costi degli strumenti e delle attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il Progetto di ricerca. Se tali strumenti e attrezzature non sono utilizzati per il Progetto durante il loro intero ciclo di vita, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del Progetto, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile;
 - 24.1.3 costi della ricerca contrattuale, delle conoscenze e dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi dei servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del Progetto di ricerca;
 - 24.1.4 costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, sostenuti direttamente per la realizzazione del Progetto di ricerca;
 - 24.1.5 costo della fideiussione per l'ottenimento dell'anticipo;
 - 24.1.6 spese generali supplementari derivanti direttamente dal Progetto di ricerca.
- 24.2 Tutti i costi ammissibili dovranno essere imputati ad una specifica categoria, suddividendoli tra ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale.

Art. 25 - Regole specifiche per i costi ammissibili

- 25.1 Le spese, per essere considerate ammissibili, devono essere conformi alla normativa europea in materia di Fondi strutturali e di investimento e alle norme nazionali e regionali. Le spese devono essere pertinenti, effettive, riferibili temporalmente al periodo di validità del finanziamento, comprovabili, legittime, contabilizzate, contenute nei limiti autorizzati e documentate con giustificativi originali, previa dichiarazione di ammissibilità delle spese da parte del Controllore di 1° livello.
- 25.2 Per quanto riguarda le disposizioni in materia di ammissibilità delle spese si rimanda a quanto indicato all'interno del "*Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione*" nei capitoli 9 e 10.
- 25.3 Saranno ammessi all'agevolazione soltanto i costi necessari per il Progetto di ricerca sostenuti, per competenza, nel periodo di svolgimento del Progetto e, comunque, dopo l'avvio del medesimo, a condizione che sia stato effettuato il relativo pagamento, con le sole eccezioni degli oneri differiti per il personale dipendente.
- 25.4 Saranno ammessi all'agevolazione i costi fatturati da soggetti esterni ed indipendenti dal beneficiario, a prezzo di mercato, nell'ambito di un'operazione a normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione.
- 25.5 Saranno esclusi dal contributo i costi fatturati fra partner del Progetto, i costi fatturati dagli amministratori o soci del beneficiario, o coniugi, parenti o affini entro il terzo grado degli stessi, o da imprese che si trovino, nei confronti del beneficiario, nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del Codice civile.

- 25.6 Per i pagamenti effettuati in valuta diversa dall'euro, il controvalore sarà determinato sulla base del tasso di cambio relativo al giorno di effettivo pagamento. Resteranno esclusi dall'agevolazione gli oneri per spese e commissioni bancarie.
- 25.7 Non saranno ammessi all'agevolazione i costi pagati con compensazione di qualsiasi genere tra beneficiario e fornitore.
- 25.8 Le attrezzature e le strumentazioni dovranno essere conservate presso il beneficiario per 5 anni dal termine del Progetto.
- 25.9 Tutte le fatture e gli altri documenti di spesa dovranno riportare il CUP (Codice Unico di Progetto), pena la non ammissibilità della spesa.
- 25.10 Tutte le fatture e gli altri documenti di spesa dovranno essere annullati secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione regionale.
- 25.11 I giustificativi di spesa, le fatture e la restante documentazione contabile andranno organizzati, conservati ed esibiti con riferimento al Progetto approvato. Tali documenti dovranno essere tenuti a disposizione per un periodo di 3 anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione, così come disposto dall'art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
- 25.12 L'I.V.A. sarà ammissibile all'agevolazione a condizione che rappresenti un costo indetraibile, effettivamente e definitivamente sostenuto dal beneficiario. Tale imposta non sarà ammissibile all'agevolazione nei casi in cui potrà essere rimborsata al beneficiario o compensata dallo stesso.
- 25.13 Qualora il beneficiario determini l'I.V.A. indetraibile sulla base di una percentuale pro-rata, ai fini dell'imputazione del costo si applicherà la percentuale di indetraibilità esposta nell'ultima dichiarazione annuale I.V.A. presentata.
- 25.14 Nei casi in cui il beneficiario sia soggetto ad un regime forfetario ai sensi del titolo XII della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, l'I.V.A. pagata sarà considerata recuperabile.
- 25.15 **Personale dipendente.**

Sarà ammesso all'agevolazione soltanto il costo relativo al personale qualificato (Responsabile scientifico dello HTVDA, Responsabile del *Computational Genomics Department*, Responsabile amministrativo, Responsabile del trasferimento tecnologico, ricercatori) dipendente o distaccato del soggetto beneficiario impegnato nelle attività del Progetto di ricerca, con esclusione delle attività di funzionalità organizzativa.

Il costo del personale dipendente sarà determinato in base alle ore lavorate, escluse le ore di lavoro straordinario, valorizzate al relativo costo orario da determinare come appresso indicato:

- per ogni persona impiegata nel Progetto sarà preso come base il costo effettivo annuo lordo (retribuzione annua lorda, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e diarie, maggiorata degli oneri di legge o contrattuali, anche differiti);
- il costo orario sarà computato per ogni persona dividendo tale costo annuo lordo per il numero di ore lavorative contenute nell'anno per la categoria di appartenenza, secondo i contratti di lavoro e gli usi vigenti per il beneficiario.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di richiedere che i costi del personale siano esposti secondo unità di costi standard. In tale caso essi devono essere imputati attraverso una valorizzazione oraria standard pari a € 30. Le ore rendicontabili sono quelle ordinarie, al netto di eventuali straordinari, nella misura massima di 1.720 all'anno.

Documentazione giustificativa:

- copia della lettera d’incarico o dell’ordine di servizio con l’indicazione delle attività da svolgersi, del periodo in cui le stesse devono essere svolte, dell’impegno massimo previsto sul progetto (espresso preferibilmente in ore/uomo), firmato dal responsabile dell’unità operativa coinvolta e controfirmata per presa visione da parte del dipendente;
- copia del CV firmato dalla persona che partecipa al progetto, da cui si evinca il possesso delle competenze e dei requisiti adeguati al ruolo svolto sul progetto;
- copia di tutti i *time sheets* a cadenza mensile firmati dal dipendente e dal responsabile della rispettiva unità operativa coinvolta;
- copia dei documenti di spesa (cedolino stipendio) riportante, in copia originale, il timbro relativo all’Avviso e il numero di ore/uomo imputate al progetto.
- copia di verbali, o altra documentazione, che renda visibili e verificabili le attività indicate nei *time sheet* come, ad esempio, le riunioni, gli incontri di automonitoraggio, ...;
- descrizione della metodologia seguita per la determinazione del costo del lavoro, debitamente sottoscritta da persona che possieda competenze in merito;
- riepiloghi dei dati relativi alla spesa;
- copia del libro unico del lavoro, istituito dal D.L. 112/08, e cedolino paga.

25.16 **Attrezzature e strumenti.**

Si considerano ammissibili come attrezzature i beni durevoli, utilizzati nell’ambito dell’attività progettuale, che hanno le seguenti caratteristiche:

- non perdono la loro utilità dopo un utilizzo protratto per più anni;
- sono considerati beni inventariabili.

Non saranno ammessi all’agevolazione i costi relativi all’acquisizione di impianti generali, mobili e arredi, salvo che non siano strettamente necessari alla realizzazione del Progetto di ricerca.

Le quote di ammortamento relative all’acquisto, successivamente all’avvio del Progetto, di attrezzature e strumenti saranno finanziate secondo i seguenti criteri:

- per le attrezzature e gli strumenti da utilizzare esclusivamente per il Progetto, in base all’ammontare della fattura, ma compresi dazi doganali, trasporto, imballo ed eventuale montaggio e con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali, rapportato al periodo di utilizzo rispetto al periodo di ammortamento complessivo del bene (normalmente si farà riferimento ad un periodo pari a 36 mesi per le apparecchiature di elaborazione dati, hardware e software e pari a 60 mesi per gli altri cespiti);
- per le attrezzature e gli strumenti il cui uso sia necessario ma non esclusivo per il Progetto, il costo relativo, da calcolare come indicato al punto precedente, sarà ammesso in parte proporzionale all’uso effettivo per il Progetto.

Non saranno ammesse all’agevolazione le quote di ammortamento relative ad attrezzature e strumenti già presenti presso il beneficiario alla data di inizio del Progetto.

Saranno ammesse all’agevolazione le quote di ammortamento relative all’acquisizione, successivamente all’avvio del Progetto, del software applicato alle attrezzature e agli strumenti da utilizzare nel Progetto.

Non saranno ammesse all’agevolazione le quote di ammortamento relative all’acquisizione di software generici quali, ad esempio, software di videoscrittura, per elaborazione dati, gestionali.

Documentazione giustificativa:

- aliquote di ammortamento con riferimento al D.M. 31 dicembre 1988 e successive modificazioni o, alternativamente, a specifica regolamentazione interna;

- prospetto di calcolo dell’ammortamento imputabile al progetto finanziato accompagnato (nel caso di utilizzo parziale) da una dichiarazione del responsabile del Progetto che giustifichi la percentuale di utilizzo applicata;
- eventuali verbali di collaudo/accettazione;
- copia dell’ordinativo e del documento di consegna o titolo di proprietà;
- fatture;
- contabili bancarie.

25.17 Consulenze di ricerca.

Saranno ammessi all’agevolazione i costi relativi alle consulenze di ricerca, utilizzate esclusivamente ai fini dell’attività di ricerca, che dovranno riguardare apporti relativi ad aspetti estremamente specialistici del Progetto di ricerca.

Gli incarichi relativi alle consulenze con contenuto di ricerca dovranno risultare da apposita documentazione da cui sia possibile desumere le attività da svolgere, le modalità di esecuzione e il compenso attribuibile.

Le consulenze di ricerca fanno riferimento a prestazioni a carattere tecnico e/o scientifico rese da professionisti (ovvero da persone fisiche) e regolate da un apposito atto d’impegno giuridicamente valido che dovrà contenere, in linea generale, l’indicazione dell’oggetto e del corrispettivo previsto. Il loro costo sarà determinato in base alla fattura/parcella (al netto o lordo dell’I.V.A., a seconda della posizione fiscale del soggetto).

Nella voce di spesa rientrano le attività di ricerca commissionate dal soggetto beneficiario e svolte da qualificati soggetti con personalità giuridica, privati o pubblici, sulla base di un apposito atto d’impegno giuridicamente valido che dovrà contenere, in linea generale, l’indicazione dell’oggetto e del corrispettivo previsto. Il loro costo sarà determinato in base alla fattura/parcella (al netto o lordo dell’I.V.A., a seconda della posizione fiscale del soggetto).

Per i soggetti pubblici, il ricorso alle seguenti tipologie di servizi dovrà essere regolato nel rispetto della normativa in materia di appalti di servizi pubblici.

Non saranno in alcun caso ammesse prestazioni su attività a carattere ordinario di tipo fiscale, legale, amministrativo e simili ed altre consulenze tecniche non direttamente connesse con lo svolgimento dell’attività di ricerca. Non saranno ammesse all’agevolazione le consulenze relative ad analisi e ricerche di mercato.

Non saranno ammesse, e non saranno rendicontabili, le prestazioni affidate a persone fisiche che abbiano rapporti di cointeressenza con l’impresa finanziata, quali ad esempio soci, rappresentante legale, amministratore unico, membri del consiglio di amministrazione.

Nel caso di consulenze o prestazioni affidate a imprese che abbiano rapporti di cointeressenza con l’impresa finanziata (quali: soci, consorziati, soggetti appartenenti allo stesso gruppo industriale, società partecipate ...), la prestazione dovrà essere resa al costo, in assenza di margine di utile. A tal fine l’impresa che fornisce la prestazione dovrà produrre idonea rendicontazione analitica comprovante che gli importi riportati nella fattura siano la risultanza di costi da essa stessa effettivamente sostenuti.

Non saranno ammessi i costi che derivino dall’instaurarsi di rapporti commerciali che diano origine alla fatturazione delle prestazioni tra partner di uno stesso raggruppamento. Fanno eccezione i servizi commissionati a Dipartimenti universitari diversi da quelli coinvolti sui progetti.

Documentazione giustificativa:

- descrizione dell’attività svolta e giustificazione del suo carattere estremamente specialistico;

- copia del contratto stipulato con l'indicazione delle prestazione richiesta, del periodo in cui la stessa deve essere svolta in relazione alle attività necessarie per la realizzazione dell'intervento, dell'impegno massimo previsto sul progetto (espresso preferibilmente in ore/uomo);
- nel caso di enti pubblici, documentazione relativa alle procedure di gara adottate;
- copia del CV firmato dal consulente o brochure della società di consulenza;
- ricevute di versamento della ritenuta di acconto;
- relazione sui risultati ottenuti dalla prestazione del consulente (report o altra documentazione dell'attività prodotta);
- copia dei *time sheet* del consulente a cadenza mensile;
- copia di verbali, o altra documentazione, che renda visibile e verificabili le attività indicate nei *time sheet* come, ad esempio, le riunioni, gli incontri di automonitoraggio, ...;
- fatture;
- contabili bancarie.

25.18 Prestazioni di personale qualificato.

I costi comprendono le prestazioni di personale qualificato (Responsabile scientifico dello HTVDA, Responsabile del *Computational Genomics Department*, Responsabile amministrativo, Responsabile del trasferimento tecnologico, ricercatori, qualora non dipendenti, assegnisti di ricerca, dottori di ricerca) impegnato direttamente nel Progetto di ricerca (con contratti di lavoro autonomo, occasionali, ...).

Il contratto dovrà contenere l'indicazione della durata dell'incarico, della remunerazione e di eventuali maggiorazioni per diarie e spese, delle attività da svolgere e delle modalità di esecuzione.

Documentazione giustificativa:

- copia del contratto con il personale qualificato;
- copia del CV datato e firmato;
- copia dei *time sheet* a cadenza mensile firmati dal responsabile della rispettiva unità operativa coinvolta;
- copia di verbali, o altra documentazione, che rendano visibili e verificabili le attività indicate nei *time sheet* come, ad esempio, le riunioni, gli incontri di automonitoraggio, ...;
- fatture o altra documentazione equipollente;
- contabili bancarie.

25.19 Competenze tecniche e brevetti.

I costi per l'acquisizione di licenze d'uso di software da utilizzare esclusivamente per le attività di ricerca saranno determinati in base all'ammontare delle fatture o di altra documentazione ritenuta equipollente.

I costi per l'acquisizione di brevetti e diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, purché siano funzionali alla realizzazione dei Progetti di ricerca, saranno determinati in base all'ammontare delle fatture o di altra documentazione ritenuta equipollente.

L'acquisizione dovrà avvenire da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di operazioni effettuate alle normali condizioni di mercato e che non comportino elementi di collusione.

Non saranno ammessi all'agevolazione i costi per il deposito dei brevetti.

Documentazione giustificativa:

- prospetto di calcolo dell'ammortamento imputabile al Progetto finanziato;
- documentazione giustificativa dell'acquisizione a prezzi di mercato;

- fatture;
- contabili bancarie.

25.20 Materiali per la ricerca, forniture e altri prodotti analoghi.

Saranno ammessi all'agevolazione i costi dei materiali (reagenti e materiali di consumo specifico) impiegati esclusivamente per la realizzazione dei Progetti di ricerca.

Non saranno ammessi all'agevolazione i prelievi di materiale da magazzino.

Saranno ammessi all'agevolazione i costi per l'acquisizione di spazi di archiviazione di dati informatici e altri servizi analoghi.

Saranno ammessi all'agevolazione i costi per l'affitto dei locali da destinarsi a sede dello HTVDA e i servizi connessi (riscaldamento, energia elettrica,...).

Saranno ammessi all'agevolazione i costi connessi ad interventi di manutenzione ordinaria esclusivamente su macchinari e attrezzature tecnologiche oggetto di contributo – di proprietà del beneficiario - utilizzati nell'ambito delle attività ammesse a beneficiare dell'agevolazione, al fine di garantire un uso efficiente delle stesse.

Documentazione giustificativa:

- copia di eventuali documenti di collaudo/accettazione
- fatture;
- contabili bancarie.

25.21 Costo della fideiussione.

Sarà ammesso all'agevolazione il costo della fideiussione necessaria per l'ottenimento dell'anticipazione, ponderato tra ricerca industriale e sviluppo sperimentale rispetto al costo agevolabile del progetto (es. per un progetto ripartito al 70% su ricerca industriale e al 30% su sviluppo sperimentale, il costo della fideiussione sarà imputato per il 70% alla ricerca industriale e per il 30% allo sviluppo sperimentale).

Documentazione giustificativa:

- fatture;
- contabili bancarie;
- copia della fideiussione.

25.22 Spese generali supplementari.

Le spese generali di ricerca sono determinate forfettariamente nella misura del 25% dell'ammontare dei costi diretti ammessi, ai sensi dell'articolo 20, lettera a) del Regolamento (UE) 480/2014 e dell'articolo 29, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 1290/2013.

I costi diretti sono pari al costo del personale dipendente impiegato per la ricerca e al costo delle prestazioni di personale qualificato.

Le spese generali comprendono il costo dell'atto notarile per la costituzione dell'Associazione temporanea di scopo.

Non sarà necessario produrre documentazione giustificativa.

25.23 Per quanto non specificato nel presente articolo si rinvia a quanto disposto dal Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 *“Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”*.

Art. 26 – Variazioni nella realizzazione dei Progetti di ricerca

26.1 Per quanto riguarda le variazioni al quadro finanziario, saranno ammesse variazioni del quadro finanziario dei Progetti di ricerca nei limiti del 20% di ciascuna voce di spesa e/o fasi

(WP) per ciascuno stato di avanzamento. Per tali variazioni non occorrerà chiedere alcuna autorizzazione.

- 26.2 Per le variazioni superiori e per le variazioni che imputino spese su voci di spesa inizialmente non previste dovrà essere richiesta autorizzazione preventiva.
- 26.3 Una eventuale proroga dei Progetti di ricerca fino ad un massimo di 9 mesi, che dovrà essere richiesta prima del termine dei singoli progetti, non potrà comportare incrementi nel contributo concesso, non potrà riguardare meramente l'attività di rendicontazione dei progetti e dovrà essere autorizzata dal Nucleo di monitoraggio.

Art. 27 - Modalità di erogazione del contributo

- 27.1 Il contributo previsto per la realizzazione dei Progetti di ricerca sarà erogato, secondo stati di avanzamento intermedi, previa verifica della regolarità delle spese sostenute e dei risultati tecnico-scientifici della ricerca, secondo le seguenti modalità:
- 27.1.1 un'anticipazione fino al 30% del contributo concesso, che dovrà essere richiesta entro 3 mesi dall'avvio del Progetto di creazione e sviluppo dello HTVDA, previa presentazione di fideiussione;
- e
- 27.1.2 tre stati di avanzamento intermedi, che dovranno essere presentati allo scadere di ogni anno di attività a partire dal secondo anno completi della rendicontazione delle spese e delle Relazioni tecnico-scientifiche intermedie;
- oppure, in alternativa
- 27.1.3 quattro stati di avanzamento intermedi, che dovranno essere presentati allo scadere di ogni anno di attività completi della rendicontazione delle spese e delle Relazioni tecnico-scientifiche intermedie;
- e, in ogni caso
- 27.1.4 lo stato di avanzamento finale, che dovrà essere presentato completo della rendicontazione dei costi e della Relazione tecnico-scientifica.
- 27.2 L'anticipo verrà recuperato al momento dell'erogazione relativa al primo stato di avanzamento del progetto e, qualora sia incapiente, al momento dell'erogazione relativa agli stati di avanzamento intermedi e, eventualmente, allo stato di avanzamento finale.
- 27.3 Elemento essenziale per l'erogazione dell'anticipo è che lo stesso, ad eccezione di contributi erogati a favore di enti pubblici, sia coperto da una fideiussione bancaria o assicurativa, presentata all'ufficio regionale referente, a prima escussione e con rinnovo automatico di 12 mesi fino a svincolo da parte dell'Amministrazione regionale.
- 27.4 In caso di fideiussione assicurativa questa dovrà essere stipulata con imprese di assicurazioni autorizzate all'esercizio del ramo cauzione e iscritte nell'elenco pubblicato periodicamente dall'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
- 27.5 Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate alla Regione Valle d'Aosta – Struttura ricerca, innovazione e qualità.
- 27.6 Dovrà essere costituita una sola garanzia, che dovrà coprire l'intero importo dell'anticipo del contributo per tutto il partenariato, ad eccezione della quota destinata agli enti pubblici eventualmente facenti parte del partenariato.
- 27.7 A seguito dell'esito positivo dei controlli l'Amministrazione regionale procederà allo svincolo della fideiussione.

- 27.8 Al termine di ciascun periodo di rendicontazione delle spese e al termine del progetto dovrà essere prodotta una **Relazione tecnico-scientifica**, come stabilito dall'articolo 23, nella quale risultino esplicitate in dettaglio le attività effettuate, i risultati tecnico-scientifici, intesi come superamento dei parametri di controllo e dei relativi *deliverables*, i risultati conseguiti/da conseguire in termini di valore aggiunto e di impatto sul sistema regionale della ricerca e ogni altro aspetto rilevante dei Progetti di ricerca. La Relazione tecnico-scientifica, che dovrà essere firmata dal Responsabile scientifico dello HTVDA, dovrà contenere una dettagliata descrizione delle attività realizzate in relazione ai Piani/strategie contenute nella domanda. Il Nucleo di monitoraggio potrà fornire un modello per la redazione della Relazione.
- 27.9 Gli stati di avanzamento e le Relazioni tecnico-scientifiche dovranno essere presentati entro 3 mesi dal termine del periodo di attività cui si riferiscono.
- 27.10 Nel caso in cui il beneficiario non rispetti tale termine, sarà applicata una penale nella misura dell'1% sull'importo del contributo per ogni settimana di ritardo. Nel caso in cui il ritardo superi i 6 mesi si procederà alla revoca del contributo relativo allo stato di avanzamento.
- 27.11 Ai fini di ogni erogazione del contributo le imprese dovranno dichiarare di non essere destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (clausola Deggendorf).
- 27.12 L'erogazione dei contributi sarà effettuata, previa verifica:
- degli adempimenti previsti dall'art. 48bis del D.P.R. 602/2003 e s.m.i. con riferimento ai pagamenti di importo superiore a euro 5.000,00;
 - della regolarità dei versamenti contributivi al momento dell'erogazione (regolarità del DURC);
 - dell'esito dei controlli effettuati ai sensi della normativa in materia di antimafia (D.lgs. 159/2011).

Art. 28 - Controlli

- 28.1 L'Amministrazione regionale esercita l'attività di vigilanza e controllo sulle iniziative rientranti sotto la disciplina del presente Avviso, al fine di verificare e garantire il buon andamento delle operazioni e il raggiungimento degli obiettivi prefissati. L'Amministrazione regionale può anche avvalersi, per le attività di controllo, di soggetti esterni appositamente designati.
- 28.2 I beneficiari sono, inoltre, tenuti a acconsentire e a favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dall'Amministrazione regionale, dai competenti organismi statali, dalla Commissione europea e da altri organi dell'Unione europea competenti in materia, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento del Progetto e le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni in relazione a quanto stabilito, in particolare dall'art. 125 del Regolamento (UE) 1303/2013.
- 28.3 In sede di controllo i beneficiari sono tenuti a fornire tutte le informazioni, dati e rapporti tecnici necessari per il controllo.
- 28.4 I Controlli di 1° livello, che hanno la finalità di determinare l'attività realizzata e l'ammontare della sovvenzione complessivamente erogabile, si articolano secondo quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1729, in data 4 dicembre 2017, che ha approvato il "*Sistema di gestione e controllo*" del Programma operativo FESR 2014-2020. È oggetto di controllo documentale la dichiarazione finale sull'attività realizzata. Sono oggetto di verifica, tra gli altri, i seguenti elementi:
- 28.4.1 conformità e correttezza formale della documentazione presentata;

- 28.4.2 coerenza delle informazioni presenti nella documentazione trasmessa rispetto a quanto indicato nell'Avviso, nei provvedimenti autorizzativi, nel progetto approvato;
- 28.4.3 conformità delle attività realizzate rispetto al progetto approvato;
- 28.4.4 effettivo raggiungimento degli obiettivi di progetto;
- 28.4.5 corretto inserimento dei dati nel sistema informativo;
- 28.4.6 presenza di un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali;
- 28.4.7 corrispondenza delle spese dichiarate ai documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario;
- 28.4.8 conformità delle spese dichiarate alle norme comunitarie, nazionali e regionali;
- 28.4.9 adeguata pubblicità al finanziamento concesso e rispetto della normativa in materia di informazione e pubblicità.

Art. 29 - Rinuncia e revoca

- 29.1 I beneficiari che intendano rinunciare all'attuazione dei Progetti di ricerca ne dovranno dare immediata comunicazione alla Struttura ricerca, innovazione e qualità.
- 29.2 Si procederà alla revoca, totale o parziale (proporzionalmente all'inadempimento riscontrato) del contributo concesso e al recupero degli importi erogati, ovvero alla minore erogazione dei contributi concessi, nei seguenti casi:
 - 29.2.1 rinuncia, da parte del beneficiario, alla realizzazione del Progetto di creazione e sviluppo dello HTVDA o dei Progetti di ricerca;
 - 29.2.2 perdita dei requisiti di ammissibilità soggettivi durante la realizzazione del Progetto di creazione e sviluppo dello HTVDA;
 - 29.2.3 ottenimento del contributo sulla base di false dichiarazioni o della rendicontazione di documenti di spesa falsi o già finanziati da altri progetti oggetto di finanziamenti pubblici;
 - 29.2.4 mancato avvio dello HTVDA entro i termini prescritti;
 - 29.2.5 mancato rispetto dei requisiti minimi dello HTVDA;
 - 29.2.6 mancata attivazione della sede operativa da parte delle imprese in Valle d'Aosta al momento della liquidazione, anche parziale, del contributo;
 - 29.2.7 messa in liquidazione volontaria del beneficiario o cessazione volontaria dell'attività nel territorio regionale da parte del beneficiario durante il Progetto di creazione e sviluppo dello HTVDA;
 - 29.2.8 interruzione ingiustificata del Progetto di creazione e sviluppo dello HTVDA, mancata conclusione dello stesso nei tempi previsti o realizzazione del Progetto in modo sostanzialmente difforme da quanto previsto o autorizzato;
 - 29.2.9 mancata conservazione presso la sede operativa situata nel territorio regionale degli investimenti materiali per un periodo di 5 anni dalla conclusione del Progetto di creazione e sviluppo dello HTVDA;
 - 29.2.10 mancata trasmissione della rendicontazione delle spese entro i termini previsti dal presente Avviso, dopo i prescritti solleciti;
 - 29.2.11 rifiuto opposto a consentire lo svolgimento dei controlli;
 - 29.2.12 mancato adempimento alle prescrizioni stabilite nel corso del monitoraggio del progetto, previa formale intimazione ad adempiere entro 10 giorni;
 - 29.2.13 mancata ottemperanza alle prescrizioni a carico del beneficiario contenute nell'accordo con l'AUSL VdA;

29.2.14 mancato rispetto delle condizioni previste dal presente Avviso.

29.3 La revoca comporterà l'obbligo di restituire, entro 60 giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, l'importo del contributo erogato maggiorato degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento (tasso BCE), relativa al periodo in cui si è beneficiato del contributo stesso.

PARTE QUINTA
SECONDA LINEA DI INTERVENTO – SVILUPPO RISORSE UMANE (FSE)

Art. 30 – Modalità di selezione dei candidati per la Borsa di ricerca

- 30.1. La selezione dei borsisti finanziati nell'ambito della Seconda linea di intervento dovrà essere svolta mediante una procedura ad evidenza pubblica che garantisca l'evidenza, la pubblicità, la trasparenza e l'imparzialità ed il rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione.
- 30.2. La procedura di selezione, così come esplicitata nel **Programma di inserimento dei borsisti**, da presentare all'atto della richiesta di contributo, dovrà tenere in considerazione il profilo professionale del candidato in relazione al programma delle attività che dovrà svolgere all'interno del Progetto di ricerca e verificarne i requisiti formali.
- 30.3. Della procedura di selezione dovrà essere garantita la tracciabilità in quanto la medesima sarà oggetto di controllo.

Art. 31 – Gestione delle Borse di ricerca

- 31.1 Il Responsabile scientifico dello HTVDA sarà il Responsabile scientifico nel **Progetto di alta specializzazione** di ciascun borsista.
- 31.2 Il borsista nell'ambito del suo **Progetto di alta specializzazione** svolge attività di formazione e attività di ricerca. Inoltre, può prendere parte a tutte le attività programmate dallo HTVDA per la promozione della ricerca e la diffusione dei risultati.
- 31.3 La durata della Borsa di ricerca non può eccedere la durata dei Progetti di ricerca, e comunque i 5 anni, e non potrà essere inferiore a 30 mesi.
- 31.4 L'inizio delle attività del borsista deve essere coerente con il **Programma di inserimento dei borsisti**, deve essere comprovato dagli atti che disciplinano i rapporti tra borsista e capofila e deve essere comunicato mediante l'applicativo informativo SISPREG 2014.
- 31.5 I borsisti potranno essere inseriti progressivamente in conformità al **Programma di inserimento dei borsisti**, di cui saranno possibili adattamenti, anche in relazione all'avanzamento dei relativi Progetti di ricerca, purché venga garantita la coerenza con il Progetto di alta specializzazione del borsista. Tali adattamenti devono essere autorizzati preventivamente dal Nucleo di monitoraggio.
- 31.6 In ogni caso dovrà essere rispettato il numero minimo di 15 Borse di ricerca finanziate nell'ambito della Seconda linea di intervento e, poiché le Borse di ricerca sono cofinanziate dal FSE, l'attività dei borsisti dovrà essere conclusa in tempo utile per ultimare tutti i pagamenti entro il 31 dicembre 2023.
- 31.7 L'attività del borsista sarà sospesa in tutti i casi previsti dalla legge per gravidanza e puerperio e per congedo parentale.
- 31.8 L'attività del borsista sarà sospesa per assenze per malattia superiori a 30 giorni consecutivi in un anno.
- 31.9 Non costituisce sospensione un periodo complessivo di assenza giustificata non superiore a 30 giorni in un anno. Gli eventuali giorni di assenza per motivi diversi dalla malattia dovranno essere in ogni caso concordati con il Responsabile scientifico.
- 31.10 La scadenza della borsa sarà conseguentemente prorogata di un periodo pari alla sospensione di cui si sarà usufruito, nei limiti della durata del Progetto di creazione e sviluppo dello HTVDA e delle condizioni di cui all'articolo 31.6.

- 31.11 Il godimento della Borsa di ricerca, in quanto finalizzata alla formazione del borsista, non costituisce rapporto di lavoro né dà diritto di accesso ai ruoli universitari.
- 31.12 La Borsa di ricerca non è cumulabile con ulteriori finanziamenti pubblici e privati concessi per le stesse attività; è, inoltre, incompatibile con eventuali borse di studio, universitarie e non, fruite parallelamente per corsi di dottorato di ricerca.

Art. 32 – Obblighi del borsista

- 32.1 Il borsista deve:
- 32.1.1 svolgere l'attività nel rispetto del progetto finanziato;
 - 32.1.2 presentare al capofila, semestralmente, in tempo utile per consentire al capofila la validazione e la presentazione all'Amministrazione regionale, un Report scientifico sui risultati delle attività e, a conclusione del progetto, un Report finale;
 - 32.1.3 rispettare le modalità operative concordate con il Responsabile scientifico;
 - 32.1.4 mantenere in buono stato di funzionalità la strumentazione messa a disposizione per la realizzazione del Progetto e provvedere a eventuali risarcimenti in casi di anomalie e malfunzionamenti derivanti dalla propria attività;
 - 32.1.5 partecipare alle iniziative e agli eventi per la promozione della ricerca organizzati dall'Amministrazione regionale;
 - 32.1.6 mantenere, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, la riservatezza per quanto attiene a informazioni, cognizioni e documenti riservati dei quali possa venire a conoscenza nell'ambito della sua attività nello HTVDA.

Art. 33 – Obblighi del capofila

- 33.1 Il capofila deve:
- 33.1.1 selezionare il borsista secondo quanto previsto all'articolo 30;
 - 33.1.2 ospitare il borsista con modalità operative concordate garantendo la fruizione di attrezzature, strumentazioni e informazioni tecniche funzionali alla realizzazione del progetto;
 - 33.1.3 monitorare il regolare svolgimento dell'attività provvedendo agli adempimenti formali relativi alla gestione della borsa e presentare all'Amministrazione regionale, semestralmente (entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno) e al termine dell'attività, i Report redatti dal borsista opportunamente sottoscritti e validati dal Responsabile scientifico e l'ulteriore documentazione indicata al successivo articolo 34 per ottenere l'erogazione del contributo;
 - 33.1.4 consentire i controlli da parte dell'Amministrazione regionale dell'attività del borsista presso la sede di attività;
 - 33.1.5 rispettare la normativa vigente in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - 33.1.6 pagare mensilmente il borsista;
 - 33.1.7 stipulare adeguata copertura assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile a terzi (RCT) al borsista;
 - 33.1.8 comunicare all'Amministrazione regionale la data di avvio e di conclusione dell'attività, secondo le procedure che saranno comunicate dall'Amministrazione stessa;
 - 33.1.9 ottemperare a tutti gli obblighi in materia di gestione previsti da: articolo 4 (Operazioni selezionate mediante la concessione di sovvenzioni), articolo 6 (Forme di partenariato), articolo 8 (Principi e requisiti di ammissibilità), articolo 9 (Costi

diretti e costi indiretti), articolo 18 (IRAP), articolo 19 (Ritenuta del 4% a titolo di acconto), articolo 20 (Altre imposte e tasse), articolo 21 (Interessi passivi), articolo 22 (Costi per i partecipanti), articolo 24 (Copertura finanziaria delle azioni), articolo 25 (Forme di sovvenzione e assistenza rimborsabile), articolo 30 (Tipologia di progetti finanziabili), articolo 31 – esclusivamente punto b.2.15 (Macrovoce di spesa), articolo 32 (Preventivo delle spese), articolo 36 (Norma generale), articolo 37 (Modalità di trasmissione delle informazioni), articolo 38 (Informazione e pubblicità), articolo 39 (Raccolta delle informazioni), articolo 40 (Monitoraggio), articolo 41 (Presentazione dei progetti), articolo 42 (Approvazione e assegnazione dei progetti), articolo 47 (Attuazione del progetto), articolo 48 (Adempimenti di fine attività), articolo 49 (Rinuncia), articolo 68 (Interventi finanziabili), articolo 83 (Le registrazioni), articolo 88 (Rendicontazione intermedia), articolo 89 (Relazione finale), articolo 90 (Facoltà di controdeduzione), articolo 91 (Domanda di pagamento), articolo 93 (Erogazione del saldo), articolo 94 (Tipologie di controlli di I livello), articolo 96 (Controlli amministrativi a tavolino), articolo 97 (Controlli amministrativi in loco) delle *Direttive regionali per la realizzazione delle operazioni cofinanziate nell'ambito del Programma "Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FSE)"* approvate con Provvedimento dirigenziale 4958/2016 e dalle s.m.i.

Art. 34 – Modalità di erogazione della sovvenzione

- 34.1 La struttura regionale competente procederà all'erogazione della sovvenzione sulla base dell'esito dei controlli amministrativi effettuati dal Controllore di 1° livello di cui al successivo articolo 35 il quale si avvale, tra l'altro, dell'esito della valutazione dei report presentati nel periodo di riferimento da parte del Nucleo di monitoraggio.
- 34.2 Il capofila dovrà inoltrare, tramite il sistema SISREG 2014, unitamente al report semestrale del mese di luglio e al report finale, la seguente documentazione quale rendicontazione intermedia e finale dell'iniziativa:
- 34.2.1 prospetto di calcolo della sovvenzione erogabile per il periodo di riferimento di ciascuna borsa considerata;
- 34.2.2 scansione dei cedolini paga di ogni borsista e dei relativi versamenti a istituti previdenziali e assistenziali per il periodo di riferimento opportunamente annullati con apposita dicitura sottoscritta dal capofila e dalla quale risultino i riferimenti del progetto;
- 34.2.3 copia dei bonifici bancari e degli estratti conto comprovanti il pagamento delle somme corrisposte ai borsisti.

Art. 35 – Controlli sugli interventi finanziati dal FSE

- 35.1 L'attività di vigilanza e controllo è svolta dall'Ufficio Sorveglianza e Controllo dell'Autorità di Gestione del FSE e realizzata secondo quanto previsto al Capo XVI – Controlli sulle operazioni (articoli da 94 a 97) delle *Direttive regionali per la realizzazione delle operazioni cofinanziate nell'ambito del Programma "Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FSE)"* approvate con il Provvedimento dirigenziale 4958/2016 e dalle s.m.i.

Art. 36 – Rinuncia, penali e revoca

- 36.1 Qualora il Responsabile scientifico non validi la relazione sulle attività svolte o qualora il borsista cessi l'attività all'interno dello HTVDA prima di aver presentato il Report di ricerca semestrale, l'erogazione della Borsa sarà revocata.

- 36.2 È facoltà del capofila sostituire il borsista che abbia interrotto anticipatamente la propria attività di ricerca, o a nuova procedura ad evidenza pubblica di cui al precedente articolo 30, entro e non oltre 90 giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte del borsista di interruzione dell'attività.
- 36.3 Si procederà alla revoca totale della sovvenzione concessa allo HTVDA per le Borse di ricerca e al recupero degli importi erogati nei seguenti casi:
- 33.3.1 revoca del finanziamento allo HTVDA;
- 33.3.2 assenza, per un periodo superiore a 60 giorni consecutivi, di personale in formazione all'interno dello HTVDA.
- 36.4 Di seguito si indicano le sanzioni o decurtazioni del contributo.

Fattispecie	Sanzione o decurtazione
Mancata attivazione del numero minimo di borse di ricerca, pari a 15	Revoca totale di tutte le sovvenzioni allo HTVDA per le borse di ricerca
Irregolarità nella procedura di selezione del borsista	Revoca della sovvenzione del borsista
Ottenimento della sovvenzione sulla base di false dichiarazioni del borsista o della dichiarazione intermedia o finale dell'attività realizzata falsa o relativa ad attività già finanziate da altri Progetti oggetto di finanziamenti pubblici	Revoca della sovvenzione del borsista
Mancata trasmissione da parte del borsista al capofila e all'Amministrazione regionale del certificato di disoccupazione/inoccupazione o della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativo allo stato di disoccupazione/inoccupazione entro 30 giorni dalla data di avvio dell'attività di ricerca	Revoca della sovvenzione del borsista
Interruzione ingiustificata del Progetto, mancata conclusione dello stesso nei tempi previsti o realizzazione del Progetto in modo sostanzialmente difforme da quanto previsto da parte del borsista	Revoca della sovvenzione del borsista
Rinuncia, da parte dello HTVDA, alla realizzazione del Progetto di ricerca relativo all'erogazione della borsa di ricerca	Revoca della sovvenzione del borsista
Mancata sostituzione del borsista che abbia interrotto anticipatamente la propria attività	Interruzione della sovvenzione per la borsa
Perdita dei requisiti del destinatario della Borsa di ricerca durante la realizzazione del Progetto	Revoca della sovvenzione del borsista
Valutazione del Responsabile scientifico sulle attività svolte e sulle attitudini alla ricerca del borsista non positiva o cessazione dell'attività all'interno dello HTVDA prima di aver presentato il Report di ricerca semestrale	Revoca della sovvenzione del borsista
Mancata osservanza delle disposizioni in	Non riconoscimento delle spese sostenute

materia di pubblicizzazione, mancata apposizione dei loghi obbligatori	per l'attuazione del progetto
Incompleta pubblicizzazione, non conformità dei loghi obbligatori	Non riconoscimento delle spese di pubblicizzazione
Incompleta o incomprensibile compilazione dei report di attività/ricerca	Non riconoscimento di tutte le spese riferite alle attività delle quali non sia garantita la corretta documentazione
Mancata trasmissione dei dati di monitoraggio e della documentazione richiesta entro i termini stabiliti	Facoltà di sospensione di qualsiasi pagamento a favore del beneficiario. In caso di inadempimento, previa diffida, revoca del finanziamento.
Mancato rispetto dei termini per la conclusione delle attività	Non riconoscimento delle spese sostenute successivamente alla data di termine prevista
Mancata consegna della rendicontazione intermedia o finale entro i termini comunicati dall'Amministrazione regionale	Applicazione della penale pari allo 0,5% dell'ammontare dell'importo ammissibile per ogni settimana di ritardo nel limite del finanziamento pubblico
Mancata esibizione dei giustificativi di spesa	Non riconoscimento delle spese relative ai giustificativi di spesa omessi
Indisponibilità a consentire o favorire l'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo	Sospensione della sovvenzione e diffida ad adempiere
Esito negativo dei controlli	Revoca della sovvenzione del borsista
Mancato adempimento alle prescrizioni stabilite nel corso del monitoraggio del progetto	Sospensione della sovvenzione e diffida ad adempiere
Difformità nelle attività di gestione rispetto a quanto dettato dagli articoli delle Direttive regionali applicabili	Non riconoscimento della spesa relativa all'attività difforme

- 36.5 La revoca comporterà l'obbligo di restituire, entro 60 giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, l'importo del contributo erogato maggiorato degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento (tasso BCE), relativa al periodo in cui si è beneficiato del contributo stesso.
- 36.6 La revoca di una o più Borse di ricerca non comporta la decadenza del Progetto di creazione e sviluppo dello HTVDA.

PARTE SESTA
DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 37 - Informazione e pubblicità

- 37.1 Il beneficiario è informato che sarà inserito nell'elenco pubblico dei beneficiari del *Programma investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR)* e del *Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FSE)*.
- 37.2 Il beneficiario si impegna a rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dall'art. 115 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dall'allegato XII del Regolamento (UE) n. 1303/2013 ed, in particolare, ad informare il pubblico e i borsisti circa la sovvenzione ottenuta dai Fondi europei.
- 37.3 Il beneficiario, in quanto *testimonial* diretto del valore aggiunto delle politiche europee, ha l'obbligo di inserire in qualsiasi documento riguardante l'operazione e diffuso presso il pubblico indicazioni da cui risulti che l'operazione è stata cofinanziata dal FESR e dal FSE.
- 37.4 Il beneficiario dovrà apporre sulla sede dello HTVDA una apposita targa il cui modello sarà fornito dall'Amministrazione regionale.
- 37.5 Inoltre, lo HTVDA dovrà creare un suo logo, che dovrà essere riportato su tutti i documenti relativi alla sua attività e su un cartello che dovrà identificare la sua sede.
- 37.6 Sulle attrezzature finanziate dovrà essere apposta un'etichetta che riporti i loghi dello HTVDA e dei soggetti finanziatori.

Art. 38 - Divieto di cumulo

- 38.1 Il contributo previsto dalla Prima linea di finanziamento non è, in alcun caso, cumulabile con altri finanziamenti pubblici, comunque denominati (europei, nazionali o comunque concessi da enti e istituzioni pubbliche) relativamente agli stessi costi anche solo parzialmente ammissibili.
- 38.2 In particolare, il contributo non può essere cumulato per gli stessi costi ammissibili con aiuti di Stato esentati dalla notifica alla Commissione europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato in GUUE n. L 187 del 26 giugno 2014, o con gli aiuti di importanza minore ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*, ivi compresi aiuti concessi sotto forme di garanzie, abbuoni di interesse e/o capitale di rischio.
- 38.3 Il beneficiario si impegna a tal fine a non presentare richieste di finanziamento su altri strumenti pubblici relativamente alle spese ammissibili.

Art. 39 - Diritti di proprietà intellettuale

- 39.1 La ripartizione e le condizioni di esercizio della proprietà intellettuale derivante dall'attività svolta nell'ambito del progetto devono essere definite mediante un Accordo, che i soggetti richiedenti sono tenuti a sottoscrivere e presentare all'Amministrazione regionale insieme alla domanda di contributo.
- 39.2 L'Accordo deve contenere obbligatoriamente una o entrambe le seguenti prescrizioni, da riportare testualmente:

39.2.1 *tutti i diritti di proprietà intellettuale derivanti dal Progetto, nonché i relativi diritti di accesso, sono attribuiti ai diversi partner della collaborazione in modo da rispecchiare adeguatamente i rispettivi interessi, la partecipazione ai lavori e i contributi al Progetto;*

39.2.2 *l'organismo di ricerca o l'infrastruttura di ricerca ricevono una remunerazione equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale che derivano dalle loro attività e che sono assegnati alle imprese partecipanti o per i quali le imprese partecipanti ricevono un diritto di accesso. L'importo assoluto del valore dei contributi, finanziari e non finanziari, delle imprese partecipanti ai costi delle attività dell'organismo di ricerca o dell'infrastruttura di ricerca che hanno generato i diritti di proprietà intellettuale in questione può essere detratto da tale remunerazione.*

39.3 Ad una o ambedue le prescrizioni deve essere aggiunta, obbligatoriamente, la seguente prescrizione: *l'organismo di ricerca ha il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte.*

Art. 40 - Vincolo di destinazione

40.1 Il beneficiario si impegna a rispettare il vincolo di destinazione previsto dall'art. 71 del Regolamento (CE) n. 1303/2013, ovvero ad assicurare che la partecipazione del FESR resti attribuita esclusivamente alle operazioni cofinanziate e che, relativamente alle stesse, non si verifichi:

40.1.1 la cessazione o rilocalizzazione dell'attività produttiva al di fuori del territorio regionale;

40.1.2 il cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito ad un'impresa o a un ente pubblico,

40.1.3 una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

40.2 Al fine di permettere la verifica del rispetto della norma, tutte le attrezzature e le strumentazioni oggetto di contributo da parte del presente Avviso dovranno essere installate nell'Unità operativa situata sul territorio della regione Valle d'Aosta e ivi mantenute per almeno 5 anni dopo il termine del Progetto di creazione e sviluppo dello HTVDA.

Art. 41 - Obblighi generali a carico dei beneficiari

41.1 Il beneficiario del contributo si impegna a:

41.1.1 acquisire i necessari provvedimenti autorizzativi per la realizzazione dell'operazione;

41.1.2 mantenere, con riferimento agli interventi di cui alla Prima linea di intervento finanziata, costantemente aggiornate separate scritture contabili o utilizzare un adeguato sistema di codificazione contabile per tutte le registrazioni relative all'operazione oggetto di contributo;

41.1.3 mantenere, con riferimento agli interventi di cui alla Seconda linea di intervento finanziata, costantemente aggiornate separate scritture contabili o utilizzare un adeguato sistema di codificazione contabile per tutte le registrazioni relative all'operazione oggetto di contributo;

41.1.4 stabilire procedure tali che tutti i documenti relativi alle spese siano conservati, sotto forma di originali o di copie autenticate, secondo quanto disposto dall'art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

- 41.1.5 dare tempestiva comunicazione delle eventuali variazioni di sede dei partner o deliberazioni di liquidazione volontaria, nonché della perdita di uno o più requisiti richiesti per l'ammissione al contributo;
- 41.1.6 fornire, con le modalità e la tempistica di volta in volta stabilite dall'Amministrazione regionale, le informazioni relative allo stato di avanzamento degli interventi e all'utilizzazione degli importi trasferiti, anche ai fini della sorveglianza e della valutazione del *Programma investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR)* e del *Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FSE)*;
- 41.1.7 utilizzare, per lo scambio delle comunicazioni e informazioni con l'Amministrazione regionale il sistema informativo SISREG 2014;
- 41.1.8 inserire, con cadenza bimestrale, i dati inerenti le attività di gestione, monitoraggio finanziario, fisico e procedurale e rendicontazione sul sistema informativo SISREG 2014, istituito dall'Autorità di gestione, ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 2, lettera d), del reg. (UE) 1303/2013 e finalizzato alla registrazione e conservazione informatizzata dei dati e allo scambio sicuro dei dati con lo Stato e la Commissione europea;
- 41.1.9 conservare la documentazione amministrativa e contabile del Progetto, sotto forma di originale o copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in forma elettronica, secondo quanto disposto dall'art. 140 del reg. (UE) 1303/2013, fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato, per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali del Progetto completato;
- 41.1.10 accettare il controllo dei competenti Organismi europei, statali e regionali (in particolare, quelli preposti ai Controlli di 1° ed eventualmente 2° livello), nonché di quelli definiti dal SIGECO, sull'attuazione finanziaria, fisica e procedurale del Progetto e fornire agli stessi tutte le informazioni richieste;
- 41.1.11 garantire l'accesso ai documenti amministrativi e contabili inerenti il Progetto, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 42 - Responsabile del procedimento

- 42.1 Il responsabile del procedimento è il dirigente della Struttura ricerca, innovazione e qualità, ad eccezione del procedimento di valutazione delle domande in cui il responsabile è il dirigente della Struttura Programmi per lo sviluppo regionale.
- 42.2 Eventuali informazioni potranno essere chieste agli uffici dell'Assessorato attività produttive, energia, politiche del lavoro e ambiente – Struttura ricerca, innovazione e qualità - Piazza della Repubblica, 15 – Aosta - telefono 0165 274726.

Art. 43 - Norme applicabili

- 43.1 Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni si farà riferimento alla normativa europea, statale e regionale vigente, ed in particolare a:
 - 43.1.1 Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "*Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione*" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
 - 43.1.2 Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo

- sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- 43.1.3 Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- 43.1.4 Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- 43.1.5 Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- 43.1.6 Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- 43.1.7 Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2014/C 198/01) per attività di tipo non economico;
- 43.1.8 Direttive regionali per la realizzazione delle operazioni cofinanziate nell'ambito del Programma *“Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FSE)”*, approvate con provvedimento dirigenziale n.4958 del 26/10/2016 e s.m.i;
- 43.1.9 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *“Codice dei contratti pubblici”*, come modificato dal Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56;
- 43.1.10 *“Sistema di gestione e controllo – Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l'Autorità di gestione e per l'Autorità di certificazione”* (SIGECO) del Programma *“Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR)”* ed il correlato Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione, approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 1729 del 4 dicembre 2017;
- 43.1.11 Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 *“Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”*.

Art. 44 - Tutela dei dati personali

- 44.1 Ai fini della partecipazione al presente Avviso i potenziali beneficiari dovranno dichiarare di essere a conoscenza che, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i loro dati sono raccolti per la concessione e l'erogazione del contributo richiesto, che il

loro conferimento è obbligatorio, che gli stessi rimarranno depositati presso la struttura che cura l'istruzione della pratica, e che potranno essere trattati per l'inserimento in elaborazioni di tipo statistico o in altri elenchi a disposizione dell'Amministrazione regionale.

- 44.2 La raccolta e il trattamento dei dati saranno effettuati mediante strumenti informatici e telematici.
- 44.3 I dati potranno essere comunicati ai soggetti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dal beneficiario.
- 44.4 I dati potranno essere diffusi secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Valle d'Aosta e sul sito internet dell'Amministrazione regionale, al fine di divulgare gli esiti finali delle procedure amministrative.
- 44.5 I potenziali beneficiari dovranno dichiarare di essere a conoscenza dei diritti di cui agli artt. 7 e 8 del decreto n. 196/2003, della non obbligatorietà della richiesta del consenso per il trattamento dei dati, come stabilito dall'art. 18 del decreto, e del fatto che l'Amministrazione regionale, i suoi incaricati e/o consulenti e i membri della Commissione di valutazione, potranno accedere, nel rispetto della riservatezza, ai dati in possesso dei potenziali beneficiari che riterranno pertinenti al progetto e potranno esigere che tali dati siano loro forniti.
- 44.6 I beneficiari sono a conoscenza del fatto che non potrà essere da loro sollevata alcuna eccezione alla presentazione di documenti relativi alla rendicontazione del progetto sollevando problematiche relative alla riservatezza dei dati propri o di terzi.

Art. 45 - Disposizioni finali

- 45.1 Le comunicazioni relative al presente Avviso saranno effettuate tramite PEC o tramite il sistema informativo SISPREG. Analogamente, tutte le comunicazioni ufficiali all'Amministrazione regionale da parte dei beneficiari dovranno essere effettuate tramite PEC all'indirizzo: industria_artigianato_energia@pec.regione.vda.it o tramite il sistema informativo SISPREG.
- 45.2 Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente Avviso, per effetto di prescrizioni europee, nazionali o regionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande.
- 45.3 Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si applicano le norme europee, nazionali o regionali vigenti.
- 45.4 L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di impartire ulteriori disposizioni che si rendessero opportune per un più efficace sviluppo della procedura.
- 45.5 L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di annullare o revocare la presente procedura anche successivamente alla formazione delle graduatorie dei progetti, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse. In particolare, l'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di annullare la presente procedura qualora la quota di cofinanziamento del proponente sia giudicata eccessivamente ridotta ovvero inferiore al 20% del valore complessivo minimo del Programma di ricerca, pari a 13.400.000 euro. In tale evenienza, i soggetti proponenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento.